



Relazione sul Governo Societario e Informazione sugli Assetti Proprietari

Relazione sul Governo Societario e Informazione sugli Assetti Proprietari

20 marzo 2009

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari – sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156 – capitale sociale euro 6.646.547.922,56 – numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita iva 10810700152 – aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi e al fondo nazionale di garanzia, iscritta all'albo delle banche al n. 5361

Sommario

	Pag.
Glossario	7
Premessa	9
PARTE I – PROFILO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO	11
– La governance	11
– Il Gruppo Intesa Sanpaolo: ruolo di Capogruppo e attività di direzione e coordinamento	12
Informazione sugli assetti proprietari (art. 123-bis D. Lgs. n. 58/1998)	14
– Struttura del capitale sociale	14
– Azioni	14
– Azionisti	15
– Diritti di voto	15
– Accordi parasociali	15
– Altre informazioni	15
– Azioni proprie	15
– Clausole di “change of control”	16
– Indennità di fine rapporto	16
PARTE II – INFORMAZIONI SULL’ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA E ALTRE INFORMAZIONI SULLA GOVERNANCE	17
Il sistema dualistico di amministrazione e controllo	17
– Le Nuove Disposizioni di Vigilanza e l’evoluzione della governance di Intesa Sanpaolo	18
Il Consiglio di Sorveglianza	19
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	19
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	21
– Composizione e nomina	21
– Presidente e Vice Presidenti	22
– Requisiti di onorabilità e professionalità	23
– Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Sorveglianza	23
CONSIGLIERI INDIPENDENTI	24
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	25
– Comitato Nomine	27
– Comitato Remunerazioni	28
– Comitato per il Controllo	29
– Comitato per le Strategie	31
– Comitato per il Bilancio	32

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	33
– Compiti e responsabilità dei Consiglieri	33
– Convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio	33
– Informativa ai Consiglieri	34
– Processo deliberativo	34
– Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri	35
Il Consiglio di Gestione	35
ATTRIBUZIONI E FACOLTÀ DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	35
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	37
– Composizione e nomina	37
– Consiglieri esecutivi e non esecutivi	38
– Presidente e Vice Presidente	38
– Consigliere Delegato	39
– Consiglieri di Gestione indipendenti	39
– Requisiti di onorabilità e professionalità	40
– Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Gestione	40
GRUPPI DI LAVORO INTERNI AL CONSIGLIO DI GESTIONE	41
– Piano di Impresa e Budget	41
– Bilancio consolidato e d’esercizio / Relazioni semestrali e trimestrali	41
– Profilo patrimoniale della Banca	41
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	42
– Convocazione	42
– Informativa ai Consiglieri	42
– Svolgimento delle riunioni e processo deliberativo	43
– Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri	43
FLUSSI INFORMATIVI TRA GLI ORGANI SOCIALI	44
Struttura organizzativa	45
– Business Unit, Direzioni Centrali e Aree di Responsabilità	45
– Comitati di Gruppo	49
Remunerazione degli Esponenti e del Management	49
– Consiglieri di Sorveglianza	49
– Consiglieri di Gestione e Consigliere Delegato	50
– Direttore Generale	51
– Responsabili delle Funzioni di controllo interno e Dirigente preposto	52
– La politica di remunerazione e incentivazione per il management e i dipendenti	52
– Il Sistema di Incentivazione a supporto del Piano d’Impresa	53
– Trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto di lavoro	54

Il sistema dei controlli	55
– Principali caratteristiche	55
– Gli Organi collegiali	55
– Dirigente preposto e informativa contabile e finanziaria	57
– Controlli interni relativi all’informativa contabile e finanziaria	58
– Revisione contabile	59
– Il Chief Risk Officer	59
– Il Risk Management	60
– La Funzione di conformità	60
– La revisione interna	61
– Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001	62
Operazioni con parti correlate e interessi dei Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione	64
Trattamento delle informazioni societarie	66
– Informazioni privilegiate	66
– Internal Dealing e Insiders List	66
Rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria	67
Assemblee degli azionisti	68
La responsabilità sociale	70
PARTE III – TABELLE DI SINTESI	71
1. Check List	71
2. Struttura del Consiglio di Sorveglianza e Comitati	85
3. Elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperte dai Consiglieri di Sorveglianza in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni	86
4. Struttura del Consiglio di Gestione e dei Gruppi di Lavoro	88
5. Elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperte dai Consiglieri di Gestione in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni	89

Glossario

Borsa o Borsa Italiana:

Borsa Italiana S.p.A., società avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione e lo sviluppo dei mercati per la negoziazione di strumenti finanziari, in cui sono ammessi anche quelli emessi da Intesa Sanpaolo S.p.A.

c.c.:

Codice civile

Capogruppo:

Intesa Sanpaolo quale Capogruppo del Gruppo Bancario, ai sensi del Testo unico bancario

Codice di Autodisciplina o Codice:

Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel marzo 2006, in materia di principi di governo societario applicabili alle società quotate

Consob:

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Autorità amministrativa indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano

Dirigente preposto:

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Gruppo Bancario o Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo:

il Gruppo Bancario è composto dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali - con sede legale in Italia e all'estero - dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente

Gruppo o Gruppo Intesa Sanpaolo:

il Gruppo è composto dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo e dalle società - con sede legale in Italia e all'estero - dalla stessa controllate direttamente o indirettamente, ivi comprese le società che non fanno parte del Gruppo Bancario

Intesa Sanpaolo o Società o Banca:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nuove Disposizioni di Vigilanza:

"Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", adottate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008

Relazione:

la presente Relazione sul Governo Societario e Informazione sugli Assetti Proprietari

Statuto:

Statuto sociale di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Testo unico bancario:

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Testo unico della finanza:

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Premessa

Intesa Sanpaolo ha strutturato la propria *governance* anche alla luce delle finalità e delle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, allo scopo di garantire effettive e trasparenti ripartizioni di ruoli e responsabilità dei propri Organi sociali e, in particolare, un corretto equilibrio tra funzioni di gestione e di controllo.

La presente Relazione – il cui testo è disponibile nel sito internet della Società – si pone l'obiettivo di offrire ai soci, agli investitori e al mercato un elevato livello informativo sul sistema di *governance* della Banca, fondato sul modello di amministrazione e controllo dualistico, nonché sulle modalità di adesione alle previsioni del Codice di Autodisciplina.

La Relazione è stata inoltre redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Testo unico della finanza e nelle relative norme di attuazione emanate dalla Consob, ai sensi delle quali le società italiane quotate su mercati regolamentati pubblicano annualmente informazioni sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento. Essa contiene inoltre i dati informativi sull'assetto proprietario richiesti dall'art. 123-*bis* del Testo unico della finanza. Si precisa al riguardo che il Decreto Legislativo n. 173 del 3 novembre 2008 ha modificato il predetto art. 123-*bis*, accorpando le norme in materia di informazioni sulla *corporate governance* e sugli assetti proprietari nonché quelle in merito all'adesione a codici di comportamento; tali nuove disposizioni, entrate in vigore il 21 novembre 2008, troveranno peraltro applicazione a partire dall'esercizio 2009.

Nella Relazione sono contenute, secondo un criterio di suddivisione per argomenti, informazioni sull'adesione alle singole prescrizioni del Codice, sulle motivazioni della loro eventuale inosservanza e sulle condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel Codice stesso, tenendo conto dei ruoli assegnati agli Organi societari dalla legge italiana, dalle disposizioni di vigilanza bancaria e dallo Statuto.

Alla luce dell'adozione del modello di amministrazione e controllo dualistico, Intesa Sanpaolo ha peraltro adattato principi e criteri del Codice al proprio sistema di *governance*, avvalendosi della facoltà concessa dal Codice stesso per i modelli societari alternativi a quello tradizionale e in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato.

12.P.1.

La Relazione è stata formalmente suddivisa in tre parti. Nella prima parte viene fornito un breve profilo della Società e del suo assetto organizzativo nonché della struttura del Gruppo, unitamente all'informazione sugli assetti proprietari; la seconda parte contiene informazioni più puntuali in ordine all'adesione al Codice e alla *corporate governance* della Banca; nella terza parte sono riportate tabelle di sintesi sulla struttura del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione. Al riguardo – per maggior trasparenza informativa – in appositi riquadri a lato del testo sono richiamati i principi e i criteri di riferimento del Codice e, allo scopo di consentire un'immediata percezione delle prescrizioni del Codice che hanno ricevuto applicazione (eventualmente con adattamenti) e di quelle dalle quali ci si è discostati, nella terza parte è riportata una "check list" analitica, nella quale si riproduce il testo del Codice e viene precisata l'indicazione della pagina della Relazione nella quale lo specifico argomento viene espressamente trattato. La lettura della predetta "check list", peraltro, non va disgiunta dalle specificazioni e qualificazioni contenute nel testo della Relazione in ordine all'applicazione dei singoli principi e criteri del Codice.

Le informazioni fornite nella presente Relazione sono riferite, salva diversa indicazione, al 20 marzo 2009, data della sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

Intesa Sanpaolo è consapevole che le società debbano costantemente innovare e adeguare le prassi di governo societario per soddisfare nuove esigenze del mercato e, al contempo, cogliere nuove opportunità. Una *governance* efficace e trasparente costituisce inoltre un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, anche in un'ottica competitiva, nonché per il funzionamento sano e prudente della Banca, anche allo scopo di accrescerne la reputazione e la fiducia degli azionisti e del pubblico.

Al riguardo, la Società effettua costanti verifiche e aggiornamenti del proprio assetto organizzativo anche alla luce delle *best practice* di mercato. In particolare, è stata avviata nel 2008 ed è tuttora in corso un'approfondita autovalutazione del sistema di amministrazione e controllo alla luce delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, cui le banche sono tenute ad adeguarsi entro il 30 giugno 2009 e delle quali si dirà più avanti, in uno specifico paragrafo.

Parte I – Profilo della Società e del Gruppo


Intesa Sanpaolo è una Banca quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La governance

La struttura di governo societario di Intesa Sanpaolo si basa sul modello dualistico di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione.

In particolare, anche alla luce dell'adesione al Codice di Autodisciplina, il sistema di amministrazione e controllo di Intesa Sanpaolo si articola negli Organi societari di seguito riportati, le cui attribuzioni e norme di funzionamento sono contenute nelle disposizioni di legge e regolamentari, nelle deliberazioni assunte in materia dalle Autorità competenti, nello Statuto e nei Regolamenti interni.

Informazioni generali sul sistema di *governance* e di dettaglio in merito agli Organi societari sono contenute nella seconda parte della Relazione, nelle sezioni ad essi rispettivamente dedicate.



Il Gruppo Intesa Sanpaolo: ruolo di Capogruppo e attività di direzione e coordinamento

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è attivo nella prestazione dei servizi bancari, finanziari, di investimento, di gestione collettiva del risparmio e assicurativi.

Intesa Sanpaolo è la Capogruppo del Gruppo Bancario e, in tale qualità, riveste il ruolo di referente della Banca d'Italia ed emana nei confronti delle componenti il Gruppo Bancario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario stesso. Le società appartenenti al Gruppo Bancario sono tenute a osservare le predette disposizioni.

Intesa Sanpaolo verifica altresì l'adempimento, da parte delle singole componenti il Gruppo Bancario, delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurare il rispetto delle norme sulla vigilanza informativa, regolamentare e prudenziale, ferma restando naturalmente la responsabilità degli organi aziendali delle società controllate di assicurare la correttezza dei flussi informativi, l'adeguatezza delle procedure di produzione e controllo dei dati forniti.

In relazione alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 142/2005, il Gruppo Intesa Sanpaolo costituisce inoltre un "conglomerato finanziario" – il cui settore prevalente è l'attività bancaria – e, in quanto tale, risulta sottoposto a una vigilanza supplementare, esercitata da parte delle Autorità competenti interessate e coordinata dalla Banca d'Italia, allo scopo di garantire la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle società che ne fanno parte.

Intesa Sanpaolo esercita altresì, ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., attività di indirizzo, direzione e coordinamento nei confronti delle proprie controllate dirette e indirette, ivi comprese le società che in base alla vigente normativa non fanno parte del Gruppo Bancario.

Nell'ambito del Gruppo – e fermi restando le prerogative che competono in via riservata a Intesa Sanpaolo in qualità di Capogruppo nonché gli obblighi sopra richiamati derivanti dalla necessità di dare piena attuazione alle disposizioni di vigilanza – possono essere individuate sub-holding cui attribuire funzioni di coordinamento nei confronti delle società da esse direttamente o indirettamente controllate. Le sub-holding sono tenute ad osservare, e a far osservare alle loro controllate, le disposizioni che Intesa Sanpaolo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ed a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

Attualmente, il ruolo di sub-holding è svolto da Banca CR Firenze, nei cui confronti Intesa Sanpaolo esercita l'attività di direzione e coordinamento, che, a sua volta, la esplica nei confronti delle sub-controllate nei termini di cui al predetto art. 2497. Intesa Sanpaolo inoltre, ferme restando le prerogative di esclusiva competenza, considera Eurizon Vita – ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") e delle relative disposizioni attuative – capogruppo del Gruppo Assicurativo Eurizon Vita, garantendole l'esercizio in autonomia delle incombenze proprie di tale ruolo nei confronti delle società assicurative direttamente controllate.

Anche in considerazione del comune disegno imprenditoriale e strategico e al fine di ottimizzare le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando al contempo le caratteristiche delle singole entità, la Società ha adottato un Regolamento di Gruppo, nel quale sono disciplinati le modalità di funzionamento e i meccanismi istituzionali del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché le regole fondamentali del modello di direzione e coordinamento delle società controllate.


Il Regolamento costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo e tra queste ultime, i cui comportamenti – nel rispetto dell'autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime – devono ispirarsi a regole organizzative e gestionali uniformi, anche in coerenza con la vigente normativa di vigilanza sia bancaria sia riferita ai conglomerati finanziari.

Tale documento, in particolare, definisce l'architettura complessiva del Gruppo e garantisce il governo unitario dello stesso, attraverso l'osservanza di principi base secondo i quali esso opera e mediante il ruolo di indirizzo, governo e supporto delle competenti funzioni della Capogruppo, della quale, così come delle altre società del Gruppo, il Regolamento individua le precise responsabilità, in un quadro di univoca e reciproca assunzione di impegni.

Tutte le società del Gruppo recepiscono il Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo mediante apposita delibera adottata da parte dei propri Organi sociali competenti.

Al fine di dare concreta attuazione alla normativa contenuta nel Regolamento, Intesa Sanpaolo ha definito i processi informativi che devono intercorrere fra la Società e le controllate, attraverso cui queste ultime si raccordano con la Società stessa richiedendo, fra l'altro, autorizzazioni preventive in occasione di operazioni societarie, di investimenti partecipativi e in materia di *governance* nonché attivando adeguati flussi informativi verso la stessa.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo



Informazione sugli assetti proprietari (art. 123-bis D. Lgs. n. 58/1998)

Struttura del Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie (pari al 92,70% del capitale sociale) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (pari al 7,30% del capitale sociale).

L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dirigenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo Imi S.p.A.

Alla data attuale rimane ancora in essere un piano di incentivazione per un numero complessivo di azioni pari – al 31 dicembre 2008 – a 24.608.500, per un ammontare di Euro 12.796.420; il prezzo di sottoscrizione previsto da tale piano è stato fissato in Euro 3,9511.

Ad eccezione di quanto deliberato in ambito Sanpaolo Imi, non esistono piani di incentivazione basati su stock option.

Nello Statuto non sono state attribuite al Consiglio di Gestione deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 c.c. né il potere di emettere strumenti finanziari partecipativi.

Azioni

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Le azioni di risparmio – che possono essere al portatore – non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma esclusivamente diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio. Ai sensi di Statuto, alle azioni di risparmio vengono peraltro riconosciuti la prelazione in caso di rimborso del capitale per l'intero valore nominale nonché il diritto ad un dividendo "maggiorato" rispetto alle azioni ordinarie, secondo le regole di seguito specificate.

Sulla base dello Statuto, la competenza a deliberare sull'eventuale distribuzione degli utili spetta all'Assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio di Gestione.

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

L'eventuale rimanenza viene destinata alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

Sono inoltre in circolazione certificati rappresentativi di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (ADR, American Depositary Receipts), attualmente depositati e gestiti presso la Bank of New York (sino al 3 gennaio 2008 tale incarico era conferito a JP Morgan Chase) e ammessi – successivamente alla *deregistration* di tali strumenti presso la SEC – alle negoziazioni negli Stati Uniti d'America esclusivamente sul mercato *over the counter*.

In generale, non sono previsti limiti al possesso di azioni né restrizioni al loro trasferimento.

Si precisa peraltro che, a valere sulle deliberazioni assembleari di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nel 2006 e nel 2007 sono state assegnate ai dipendenti azioni della Banca a titolo gratuito. Su dette azioni possono sussistere vincoli di indisponibilità triennale in funzione delle prassi preesistenti nei due Gruppi ante fusione. Nel dettaglio, il personale ex Intesa ha avuto la facoltà di vendere le azioni in qualsiasi momento successivo all'attribuzione delle stesse, ferma restando l'applicazione della normativa prevista in merito alla tassazione quale reddito di lavoro dipendente. Sulle azioni assegnate al personale ex Sanpaolo IMI non è invece consentito compiere alcun atto finalizzato alla negoziazione delle stesse, neppure in forme transitorie, né disporre dei relativi diritti o costituire vincoli od oneri di qualsiasi genere o natura sulle azioni medesime sino al 2010 compreso. Analogo vincolo di intrasferibilità grava anche sulle azioni rivenienti da un precedente piano di compensi ex Sanpaolo Imi con scadenza 2009.

Azionisti

Sulla base delle risultanze del Libro Soci e delle informazioni disponibili, gli azionisti di Intesa Sanpaolo sono circa 308.000; di seguito si riporta l'elenco degli azionisti che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del Testo unico della finanza o da altre informazioni pervenute alla Società, detengono direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale sociale ordinario superiore al 2%:

Dichiarante	Azionista diretto (se diverso dal dichiarante)	Quota % su capitale ordinario
Compagnia di San Paolo	–	7,960%
Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. altre società del gruppo	5,566% 5,411% 0,155%
Assicurazioni Generali S.p.A	Assicurazioni Generali S.p.A altre società del gruppo	5,075% 1,324% 3,751%
Carlo Tassara S.p.A.	–	4,605%
Fondazione Cariplo	–	4,680%
Fondazione C.R. Padova e Rovigo	–	4,665%
Ente C.R. Firenze	–	3,378%
Fondazione C.R. in Bologna	–	2,729%
Barclays Global Investors UK Holding Ltd.	–	2,017%

Diritti di voto

Non esistono azioni che conferiscano diritti speciali di controllo e non sussistono restrizioni al diritto di voto, fatto salvo quanto sopra precisato con riferimento ai possessori di azioni di risparmio, che non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Si evidenzia al riguardo che per l'elezione alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza lo Statuto prevede un sistema di voto di lista proporzionale.

Non sono previsti particolari meccanismi di esercizio dei diritti di voto attribuiti dalle azioni assegnate ai dipendenti in base a piani di compensi.

Resta ferma la possibilità di effettuare raccolta di deleghe da parte di associazioni di azionisti ai sensi di legge. In proposito, si precisa che lo Statuto non prevede limiti all'uso delle deleghe di voto nelle Assemblee e non sono stabilite particolari modalità di svolgimento del voto per delega, rinviandosi in merito a quanto previsto dall'art. 2372 c.c.

Accordi parasociali

La Società non è a conoscenza di accordi o patti parasociali fra azionisti ai sensi dell'art. 122 del Testo unico della finanza.

Altre informazioni

Per quanto concerne le disposizioni applicabili alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, si rinvia ai capitoli specificamente dedicati a tali Organi nel prosieguo della presente Relazione.

In merito alle norme applicabili alle modifiche statutarie, fatta salva la competenza dell'Assemblea straordinaria ai sensi di legge, lo Statuto attribuisce al Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., la competenza a deliberare l'adeguamento dello Statuto stesso a disposizioni normative.

Azioni proprie

Il 2 aprile 2009 scadrà l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 2 ottobre 2007, anche al fine di adempiere ed eseguire gli impegni legati all'acquisizione del controllo di Banca C.R. Firenze

Alla chiusura dell'esercizio 2008 non risultavano nel portafoglio della Banca azioni ordinarie proprie; ridotti

pacchetti di azioni sono detenuti da altre società del Gruppo nel contesto della loro ordinaria attività bancaria/finanziaria.

Clausole di "change of control"

La Banca e le altre società operative del Gruppo, nell'ambito della loro normale attività, sono ordinariamente parte di accordi-quadro e di contratti (specie di provvista) che possono prevedere, come d'uso nella prassi negoziale dei mercati finanziari per alcune tipologie di rapporti, specifici effetti al verificarsi di un "change of control" (accordi "che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamenti sul controllo della Società e/o di eventuali ulteriori eventi concomitanti").

Nessuno di tali accordi-quadro o contratti può peraltro considerarsi, di per sé, significativo per importo o per effetti.

Indennità di fine rapporto

Non sussistono accordi tra la Società e i componenti il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa ovvero di anticipata cessazione dell'incarico a qualsiasi titolo.

Parte II – Informazioni sull’adesione al Codice di Autodisciplina e altre informazioni sulla governance

Il sistema dualistico di amministrazione e controllo

Intesa Sanpaolo ha adottato il modello di amministrazione e controllo dualistico, basato sulla presenza di un consiglio di sorveglianza e di un consiglio di gestione, in linea con quanto stabilito dagli artt. 2409-*octies* e ss. c.c. e dagli artt. 147-*ter* e ss. del Testo unico della finanza.

12.P2.
12.P3.

La scelta del modello dualistico – efficace dal 2007 ad esito della fusione tra i due gruppi bancari che hanno dato vita ad Intesa Sanpaolo – riflette una strategia di articolazione delle attribuzioni di governo societario già ampiamente diffusa in altri Paesi dell’Unione Europea, specie nelle società di grandi dimensioni e con azionariato diffuso.

La concreta configurazione del modello, realizzata nello Statuto di Intesa Sanpaolo e di seguito riepilogata, presenta caratteristiche di distinzione ritenute utili a valorizzarne l’efficacia.

In termini generali, il Consiglio di Sorveglianza, oltre ad essere titolare dei compiti di controllo tipici del collegio sindacale, è investito anche di taluni compiti tradizionalmente propri dell’assemblea degli azionisti e di funzioni di supervisione strategica; il Consiglio di Gestione è titolare pieno ed esclusivo del potere di gestione sociale e concorre, nell’ambito delle proprie distinte competenze, nell’esercizio della funzione di supervisione strategica.

Il modello adottato consente quindi un concorso nell’esercizio dell’attività di supervisione strategica in un quadro di attribuzioni sempre più chiaro e definito, in cui le proposte elaborate dal Consiglio di Gestione sono sottoposte all’approvazione o all’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza. Fermo quanto precede, nei confronti della Banca d’Italia e sulla base di quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, la funzione di supervisione strategica viene considerata incentrata sul Consiglio di Sorveglianza.

L’efficacia della relazione istituzionale tra i due Organi collegiali è rafforzata dalle attribuzioni dei rispettivi Presidenti, che garantiscono la corretta dialettica e attivazione degli stessi.

In conformità con gli indirizzi generali e programmatici approvati, al Consiglio di Gestione spetta in modo esclusivo l’esercizio del potere di gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.

Intesa Sanpaolo annette particolare valenza al bilanciamento di compiti e poteri realizzato con la definizione dei diversi ruoli dei propri Organi collegiali, anche in funzione della responsabilizzazione di ciascuno di essi, sia sotto il profilo del diritto comune sia per le attribuzioni di vigilanza che sovrintendono all’attività d’impresa nel delicato settore dell’intermediazione del risparmio.

In questo quadro, la Società ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, riferendo le singole previsioni al sistema di *governance* concretamente adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato.

Come si è già avuto occasione di precisare nell’ambito della Relazione sul governo societario 2008, talune previsioni del Codice riferite al consiglio di amministrazione e agli amministratori del sistema tradizionale sono considerate applicabili, oltre che al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza, anche ai rispettivi componenti, tenuto conto che lo Statuto assegna a detto Organo rilevanti poteri di supervisione strategica ex art. 2409-*terdecies*, lett. f-*bis*, c.c. e sono state applicate, come proprie, al Consiglio di Sorveglianza, le previsioni che riguardano l’organo di controllo e al Consiglio di Gestione le previsioni che attengono alla gestione dell’impresa.

12.C.1.

Le Nuove Disposizioni di Vigilanza e l'evoluzione della governance di Intesa Sanpaolo

Il sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato da Intesa Sanpaolo è un modello in evoluzione, anche alla luce delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, alle quali le banche sono tenute ad adeguarsi entro il 30 giugno 2009. Tali norme infatti, nel riconoscere la pluralità dei modelli di amministrazione e controllo nelle banche, richiedono un'autovalutazione degli assetti organizzativi delle stesse sulla base di principi generali e linee applicative ivi previsti.

In relazione alla citata normativa, Intesa Sanpaolo ha avviato nel 2008, e ha tuttora in corso, un approfondito esame del proprio assetto organizzativo, con particolare riferimento alla struttura e al funzionamento dei propri Organi sociali, al fine di verificarne la rispondenza al nuovo contesto normativo e di procedere, se del caso, ai conseguenti adeguamenti.

In linea generale, dall'analisi condotta è emerso che il sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato rappresenta in concreto il modello di governo societario più idoneo ad assicurare una gestione della Banca efficiente, in linea con le strategie aziendali di lungo periodo, controlli efficaci ed una supervisione strategica articolata; si è rilevata inoltre una sostanziale coerenza del sistema adottato non soltanto con le Nuove Disposizioni di Vigilanza ma anche con il generale contesto normativo e regolamentare vigente.

Nel dettaglio, si evidenzia che le analisi e gli approfondimenti effettuati hanno portato, in primo luogo, alla stesura e all'approvazione dei Regolamenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, con i quali sono state dettagliate le rispettive regole di funzionamento e di organizzazione interna.

Peraltro, al fine di un compiuto adeguamento alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, detti Organi, in conformità a quanto previsto nello Statuto e nel rispetto della specifica normativa prevista dal Testo unico bancario, secondo il quale la Banca d'Italia accerta preventivamente che le modifiche statutarie non contrastino con la sana e prudente gestione, hanno ritenuto opportuno presentare alla prossima Assemblea degli azionisti alcune modifiche allo Statuto, coerenti con le norme di vigilanza e con i risultati dell'analisi svolta, anche dirette ad assicurare che l'assetto di governo societario prescelto sia correttamente riflesso nel contesto delle regole di organizzazione e di funzionamento della Banca.

Tra le proposte di modifiche statutarie, si evidenziano di seguito i temi che coinvolgono più da vicino gli Organi sociali:

- le materie da sottoporre alla competenza deliberativa dell'Assemblea degli azionisti;
- una maggiore specificazione delle facoltà e delle materie che rientrano nella competenza del Consiglio di Sorveglianza;
- una maggiore qualificazione delle materie da riservare al Consiglio di Gestione;
- la composizione del Consiglio di Gestione, con riguardo ai Consiglieri esecutivi;
- una più pregnante disciplina in materia di eventuali conflitti di interesse dei Consiglieri di Sorveglianza;
- una valorizzazione del ruolo del Comitato per il Controllo, con una rafforzata stabilità, e della struttura degli altri comitati previsti nello Statuto.

Si evidenzia infine che in relazione al progressivo consolidamento dell'integrazione post fusione, Intesa Sanpaolo ha varato un ampio processo di ulteriore rafforzamento e sviluppo organizzativo, razionalizzando la propria struttura di governo.

In particolare, nel 2008 la *governance* di Intesa Sanpaolo è stata ridefinita allo scopo di favorire la diffusione di un'adeguata cultura del rischio, basata su tre linee di difesa: la gestione del business, il controllo del rischio e l'Audit interno, rafforzando al contempo i meccanismi di coordinamento e di cooperazione tra le Strutture della Banca. La *governance* adottata si fonda sulla rigorosa separazione delle funzioni di gestione da quelle preposte al controllo del rischio, preservando i punti di forza che hanno consentito un'efficace gestione della crisi dei mercati.

Con riferimento all'assetto di governo societario, si evidenzia da ultimo che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nell'ambito di una recente indagine conoscitiva sulla *corporate governance* delle banche e delle assicurazioni, ha focalizzato la propria attenzione su taluni aspetti strutturali tra cui i legami partecipativi fra intermediari e la presenza di amministratori in comune fra più aziende.

Con riferimento a tali aspetti, si sottolinea che in Intesa Sanpaolo la presenza di entità concorrenti nell'azionariato

e di posizioni di “interlocking directorates” appare quantitativamente e qualitativamente circoscritta.

Per quanto concerne in particolare le entità concorrenti nell’azionariato, si precisa che in occasione dell’operazione di concentrazione tra Banca Intesa e Sanpaolo Imi l’Autorità Antitrust aveva definito condizioni volte a garantire la necessaria indipendenza fra Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo; anche i rapporti con Assicurazioni Generali vengono gestiti nei modi concordati con l’Autorità Antitrust.

Il Consiglio di Sorveglianza

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito del sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato da Intesa Sanpaolo, svolge funzioni che possono essere definite di indirizzo e di supervisione strategica, oltre a quelle tipiche di controllo.

Per lo svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, il Consiglio di Sorveglianza è supportato da appositi Comitati, nominati in seno allo stesso, in merito ai quali si riferisce in specifica sezione dedicata.

Il Consiglio di Sorveglianza svolge anzitutto compiti che nel sistema tradizionale sono di competenza dell’Assemblea degli azionisti quali la nomina, la revoca e la remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione; per lo svolgimento di tali compiti si avvale del supporto del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni.

1.P.1.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta anche il compito di approvare il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato. L’adempimento di tali rilevanti funzioni avviene dopo un approfondito esame dei progetti di bilancio, sottoposti al Consiglio di Sorveglianza dal Consiglio di Gestione, con il supporto del Comitato per il Bilancio.

In occasione dell’esame del bilancio d’esercizio e di quello consolidato, al fine della loro approvazione, il Consiglio di Sorveglianza esamina anche la proposta relativa alla destinazione dell’utile, formulata dal Consiglio di Gestione, ed esprime il proprio parere all’Assemblea dei soci, nell’ambito della relazione sull’attività svolta.

Secondo una specifica disposizione statutaria, il Consiglio di Sorveglianza può, qualora si renda necessario adeguare lo Statuto a disposizioni normative, deliberare le opportune modifiche.

A proposito delle funzioni di supervisione strategica, al Consiglio di Sorveglianza sono state attribuite, come consentito dall’art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis) c.c., funzioni che accentuano i suoi compiti di indirizzo e permettono di riconoscere ai suoi componenti un coinvolgimento collegiale nelle principali scelte di governo della Banca e del Gruppo.

Il Consiglio di Sorveglianza, pertanto, ai sensi di Statuto, ha il compito di:

- deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
- approvare i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione;
- autorizzare le operazioni strategiche, su proposta dal Consiglio di Gestione;
- approvare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

1.C.1.
a) e f)

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all’Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato, nonché l’acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d’azienda di rilevante valore strategico;
- (iii) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione o parasociali di rilevanza strategica.

1.C.1. f)

Il Consiglio di Sorveglianza ha adottato nel corso dell'esercizio 2008 un Regolamento volto, tra l'altro, a disciplinare – nel rispetto delle norme ad esso applicabili – le proprie competenze e, nell'ambito delle stesse, ha precisato i criteri e individuato, con riferimento alle citate operazioni indicate nello Statuto, quali di esse possono essere qualificate come strategiche, da sottoporre, quindi, alla propria autorizzazione, su proposta del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza, al fine di essere supportato nello svolgimento di detta funzione, ha appositamente costituito il Comitato per le Strategie.

Il Consiglio di Sorveglianza ha anche il compito di approvare, su proposta del Consiglio di Gestione, le politiche di gestione del rischio. A tale riguardo, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è chiamato ad approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati, compresa l'adozione di sistemi interni per la misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e di specifiche linee guida.

Con riferimento al processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, approva la tolleranza al rischio ("risk appetite") del Gruppo, il resoconto sul processo ICAAP ("ICAAP Book"), da effettuarsi con cadenza annuale e quando condizioni eccezionali ne richiedano la revisione, il capitale interno complessivo e la formulazione del giudizio finale di adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica da inoltrare con le procedure previste all'Organo di Vigilanza.

Con riguardo al primo ICAAP Book, predisposto in forma semplificata e inviato alla Banca d'Italia entro il previsto termine del 31 ottobre 2008, la delibera del Consiglio di Sorveglianza è stata preceduta da un approfondimento – nel corso di uno specifico seminario dedicato – del contesto normativo e dei profili applicativi del processo ICAAP, nonché da accurati approfondimenti sul processo, sulle risultanze dell'autovalutazione ad esso connessa e sul resoconto finale, con il supporto del Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza, come prevede l'ordinamento, è altresì l'Organo a cui spetta la funzione di controllo della Banca ed esercita, pertanto, i compiti previsti dall'art. 149, 1° comma, Testo unico della finanza, come richiamati dallo Statuto; detti compiti attengono principalmente alla vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili.

1.C.1. b)

Il Consiglio di Sorveglianza è il destinatario dei compiti di controllo previsti dalla normativa di vigilanza; tra questi, secondo le disposizioni di Banca d'Italia, quello di valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile.

10.C.5.

Nell'ambito delle attività di controllo, il Consiglio di Sorveglianza vigila, con il supporto del Comitato per il Controllo, sull'indipendenza della società di revisione.

Quale Organo di controllo, il Consiglio di Sorveglianza è inoltre tenuto ad informare senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che regolano l'attività bancaria ovvero l'intermediazione finanziaria.

Tutte le funzioni di controllo, tra cui l'esercizio di compiti ispettivi, vengono effettuate – secondo quanto previsto dallo Statuto ed in linea con le Nuove Disposizioni di Vigilanza – dal Consiglio di Sorveglianza con lo specifico supporto del Comitato per il Controllo.

Rientra inoltre tra i compiti del Consiglio di Sorveglianza, secondo le disposizioni dell'art. 154-bis del Testo unico della finanza, esprimere il parere per la nomina del Dirigente preposto.

Infine, secondo una peculiare scelta statutaria, a conferma della consolidata tradizione a sostegno del comparto della cultura e della beneficenza, al Consiglio di Sorveglianza spetta anche il compito di deliberare in ordine alle iniziative culturali della Banca e del Gruppo ed alla gestione del "Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", costituito attraverso la destinazione, da parte dell'Assemblea dei soci, di una parte degli utili netti. Al riguardo, il Consiglio di Sorveglianza ha adottato uno specifico regolamento, che individua principi e criteri applicativi al fine della gestione di detto Fondo, declinando i compiti che, al riguardo, lo Statuto attribuisce al Consiglio di Sorveglianza ed al suo Presidente.

Il Consiglio di Sorveglianza, in considerazione della rilevanza e della complessità delle materie e dei compiti che l'insieme delle norme che lo riguardano e lo Statuto assegnano alla sua competenza, anche tenendo conto del disposto dell'art. 151-*bis*, terzo comma, del Testo unico della finanza, si avvale del supporto di un'apposita Struttura – la Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza – da esso costituita.

10.P.3.

La Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza ha il compito di assistere il Consiglio, il Presidente, i Vice Presidenti e i Comitati costituiti all'interno del Consiglio nello svolgimento delle rispettive funzioni, anche con riferimento ad attività di preventiva analisi e studio delle materie di competenza.

Detta Struttura supporta, inoltre, il Segretario del Consiglio di Sorveglianza nell'espletamento delle attività affidategli, con particolare riferimento a quelle collegate all'assunzione di delibere per le quali è previsto l'intervento del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, e assicura il collegamento con gli Organi societari preposti alla gestione della Banca in ordine a tutte le materie d'interesse del Consiglio. Nell'esercizio delle proprie attività, la Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza agisce in coordinamento con le altre Strutture aziendali e del Gruppo.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Composizione e nomina

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea; lo Statuto richiede che almeno sei componenti siano indipendenti ai sensi del Codice.

3.C.3.

Il Consiglio di Sorveglianza in carica al momento della pubblicazione della presente Relazione è costituito da 19 membri; essi sono:

Giovanni Bazoli – Presidente
Antoine Bernheim – Vice Presidente
Rodolfo Zich – Vice Presidente
Carlo Barel di Sant'Albano
Rosalba Casiraghi
Marco Ciabattoni
Giovanni Costa
Franco Dalla Sega - Segretario
Gianluca Ferrero
Angelo Ferro
Pietro Garibaldi
Giulio Stefano Lubatti
Giuseppe Mazzarello
Eugenio Pavarani
Gianluca Ponzellini
Gianguido Sacchi Morsiani
Ferdinando Targetti
Livio Torio
Riccardo Varaldo

Tutti i Consiglieri – esclusi Giuseppe Mazzarello, Marco Ciabattoni e Riccardo Varaldo – sono stati designati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca (già Banca Intesa), tenutasi in data 1° dicembre 2006, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 34 dello Statuto.

6.P.1.
6.C.1.
10.P.1.
10.C.1.

L'elezione del Consiglio di Sorveglianza è avvenuta sulla base di liste di candidati (presentate da Soci titolari di almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie) in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto con l'indicazione – ove ricorrente – della condizione di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Tutti i Consiglieri – eccetto quelli sopra indicati – sono stati eletti dalla lista presentata dalla Fondazione Cariplo, ad eccezione di Rosalba Casiraghi, eletta dalla lista presentata da Arca SGR per conto proprio e di altri investitori istituzionali.

La nomina del Consigliere Giuseppe Mazzarello – in sostituzione del dimissionario Alfonso Iozzo, rimasto in carica sino al 30 aprile 2007 – è avvenuta in conformità allo Statuto, su proposta di un azionista, da

parte dell'Assemblea tenutasi il 3 maggio 2007; analogamente, la nomina di Marco Ciabattoni e Riccardo Varaldo, in sostituzione dei dimissionari Pio Bussolotto, rimasto in carica sino al 7 aprile 2008, e Fabrizio Gianni, rimasto in carica sino al 27 aprile 2008, è avvenuta con deliberazione dell'Assemblea dei soci, tenutasi in data 30 aprile 2008, su proposta di un azionista.

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per gli esercizi 2007/2008/2009 e scadono tutti contemporaneamente.

Con riferimento alla nomina dei Consiglieri di Sorveglianza, le attuali disposizioni statutarie prevedono che si proceda sulla base di liste presentate da tanti soci che rappresentano lo 0,5% ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente del capitale rappresentato da azioni ordinarie; tali liste sono da depositare presso la sede legale almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea convocata per la nomina dei Consiglieri stessi.

Le liste devono essere corredate da una informativa esauriente sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una loro dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché dalla loro accettazione della candidatura.

L'applicazione del procedimento di nomina del Consiglio di Sorveglianza assicura l'elezione di tutti i Consiglieri con un meccanismo di voto di lista proporzionale e alle minoranze la rappresentanza prescritta dalla legge per le società quotate, in quanto almeno un Consigliere deve essere eletto dai soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Nel sito internet della Banca sono riportate brevi note biografiche e professionali dei Consiglieri in carica.

Presidente e Vice Presidenti

In base al disposto dell'art. 2409-*duodecies*, comma 9, c.c., lo Statuto determina i poteri del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Alla luce del modello di *governance* adottato da Intesa Sanpaolo e dei compiti che lo Statuto gli attribuisce, specificati nel Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente riveste un ruolo significativo per la Banca, valorizzato dalla competenza esercitata e dalla dedizione di tempo assicurata.

Il Presidente ha poteri di impulso dell'attività del Consiglio di Sorveglianza e ha il compito di promuovere una proficua e continua collaborazione con il Consiglio di Gestione, il suo Presidente e il Consigliere Delegato, anche al fine di individuare e condividere le strategie e gli indirizzi generali della Banca e del Gruppo nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Organo.

Ai sensi dello Statuto, il Presidente, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio di Sorveglianza, adempie a funzioni che attengono:

- a) agli Organi societari e al loro funzionamento;
- b) alle strategie e agli indirizzi generali della Banca;
- c) alla funzione di vigilanza e di controllo;
- d) alle relazioni esterne.

Il Presidente, con riferimento agli Organi societari e al loro funzionamento, tra l'altro, esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli stessi, così concorrendo alla dialettica interna con la funzione di gestione e al bilanciamento dei poteri nell'ambito delle scelte di governo societario adottate da Intesa Sanpaolo; intrattiene i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione, con il suo Presidente e con il Consigliere Delegato; sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato.

Con riguardo, invece, alle funzioni che attengono alle strategie e agli indirizzi generali, il Presidente, tra l'altro, chiede e riceve dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal Consigliere Delegato informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza non partecipa alle adunanze del Consiglio di Gestione per evitare di influenzarne i lavori; trattasi di una scelta – in linea con quanto ora previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza – coerente con le prerogative del ruolo del Presidente e rispettosa dell'autonomia operativa del Consiglio di Gestione.

Rispetto ai compiti che attengono alla funzione di vigilanza e di controllo, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, tra l'altro, esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo interno sull'attività della Società e del Gruppo, attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo e contabile adottati dalla Società e dal Gruppo.

Il Presidente non fa parte del Comitato per il Controllo, in linea con quanto espressamente previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, al fine di assicurare un raccordo obiettivo e imparziale tra le molteplici funzioni attribuite al Consiglio di Sorveglianza stesso.

Nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo proprie del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza. A tale riguardo il Consiglio riceve, attraverso l'attività svolta dal Comitato per il Controllo, opportune e compiute informazioni, attraverso periodici e costanti flussi informativi da esso attivati, in particolare con le funzioni di controllo.

Infine, in correlazione ai compiti del Consiglio di Sorveglianza relativi alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, al Presidente del Consiglio di Sorveglianza spetta il compito di progettare, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato, e quindi di curare, la realizzazione di tali iniziative con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici ed alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza esercita i compiti attribuitigli dallo Statuto, come specificati nel Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, con il supporto operativo della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

Lo Statuto prevede che l'Assemblea dei soci nomini due Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. L'esercizio delle loro funzioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente, è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Sorveglianza.

Requisiti di onorabilità e professionalità

Il ruolo di indirizzo e supervisione strategica attribuito al Consiglio di Sorveglianza incide anche sulla qualificazione dei suoi componenti, che devono quindi essere in possesso, in base a quanto espressamente previsto nello Statuto, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, anche di quelli di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, oltre a quelli previsti per il collegio sindacale delle società quotate dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

Inoltre, sempre in base allo Statuto, almeno quattro componenti del Consiglio sono iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti.

La previsione dei requisiti di onorabilità è volta a garantire che la Banca sia affidata a organi sociali composti da esponenti di comprovata onestà e integrità morale, mentre, ai fini della professionalità, si richiede agli esponenti medesimi di avere svolto con competenza esperienze complessive di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali qualificate ed adeguate all'incarico da ricoprire. La perdita dei predetti requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di Sorveglianza, entro 30 giorni dalla nomina, verifica, in capo a ciascun Consigliere, il possesso di tali requisiti, in conformità alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia, unitamente al possesso del requisito dell'indipendenza, di cui all'art. 148, terzo comma, del Testo unico della finanza; verifica altresì la sussistenza dei requisiti di indipendenza, secondo i criteri indicati dal Codice di Autodisciplina, nei confronti di coloro che, in sede di nomina, hanno dichiarato di possederli.

3.C.4.
10.C.2.

Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Sorveglianza

Ogni Consigliere ha la responsabilità di esaminare e valutare le condizioni che gli consentono di svolgere, diligentemente e con il tempo necessario, il proprio incarico, che comporta anche la partecipazione ai Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

1.C.2.
10.C.3.

Con riguardo alla disciplina del cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Sorveglianza, non risulta necessaria l'espressione da parte del Consiglio di un proprio orientamento in merito al numero massimo degli incarichi in quanto nei confronti dei Consiglieri si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria *pro-tempore* vigente.

1.C.3.

Lo Statuto di Intesa Sanpaolo ha recepito la disciplina del cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo, di cui all'art. 148-bis del Testo unico della finanza con una formulazione ampia, estesa ad ogni altra normativa al riguardo applicabile. La norma statutaria prevede, infatti, che ai Consiglieri di Sorveglianza si applicano *“le incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell’assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa”*.

In base alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, in attuazione del citato articolo 148-bis del Testo unico della finanza, i componenti del Consiglio di Sorveglianza hanno osservato l’obbligo di adeguarsi alla nuova normativa e, nel termine previsto del 30/09/2008, hanno notificato alla predetta Autorità gli incarichi rispettivamente ricoperti sino al 30/08/2008, fermo l’impegno, per ogni Consigliere, di comunicare nei modi e nei termini prescritti l’eventuale modificazione degli incarichi, nel rispetto del limite massimo previsto per il cumulo degli stessi. L’elenco degli incarichi ricoperti viene inoltre allegato alla Relazione ex art. 153 del Testo unico della finanza.

Tutti i Consiglieri di Sorveglianza, compresi gli ultimi due eletti dall’Assemblea ordinaria del 30 aprile 2008, hanno adempiuto al citato obbligo.

A seguito dell’emanazione delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, i Consiglieri di Sorveglianza non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. L’Autorità di vigilanza precisa che per *“partecipazione strategica”* deve intendersi quella partecipazione pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.

Tutti i Consiglieri di Sorveglianza sono *compliant* rispetto alla citata disposizione di vigilanza, nonché alle altre sopra richiamate.

1.C.2.

Ciascun Consigliere è tenuto ad informare la Banca in merito agli incarichi assunti presso altre società ed enti. In allegato alla presente Relazione, nella tabella riepilogativa n. 2 viene riportato il numero degli altri incarichi di amministrazione o controllo che i Consiglieri di Sorveglianza hanno comunicato di ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; la successiva tabella n. 3 contiene l’elencazione dei suddetti incarichi.

CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Tutti i Consiglieri di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, terzo comma, del Testo unico della finanza, riguardante, tra l’altro, l’inesistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con la Società ovvero con società da questa controllate, con società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, la cui presenza sarebbe idonea a comprometterne l’indipendenza.

Al riguardo, la Consob, nel 2008, ha emanato una Comunicazione volta a fornire elementi utili per comprendere quali relazioni possano rientrare tra gli *“altri rapporti di natura professionale”* e a dare indicazioni circa gli elementi da considerare per valutare se tali rapporti siano idonei a compromettere l’indipendenza dei componenti dell’organo di controllo.

Considerata l’importanza che la legge attribuisce ai predetti requisiti di indipendenza – che si declinano, operativamente, in condizioni, il cui verificarsi rende incompatibile lo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Sorveglianza – la Banca richiede annualmente a ciascun Consigliere una dichiarazione che attesti il permanere di tali condizioni di indipendenza.

Prima dell’approvazione della presente Relazione i Consiglieri di Sorveglianza – anche richiamando alla loro attenzione la citata Comunicazione della Consob – sono stati invitati a rendere una dichiarazione al riguardo; tutti i Consiglieri hanno confermato il permanere di tutte le condizioni di indipendenza indicate dall’art. 148, terzo comma, del Testo unico della finanza.

Lo Statuto stabilisce altresì che almeno sei componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

3.P.1.

Ai Consiglieri di Sorveglianza, in occasione della presentazione delle candidature, viene richiesto di attestare, sotto la propria responsabilità, l'eventuale situazione di indipendenza, secondo i criteri applicativi indicati dal Codice. Ogni Consigliere che si dichiara indipendente valuta la propria situazione sulla base dei parametri indicati nei suddetti criteri. Le attestazioni di cui trattasi sono state rese note al mercato.

3.C.1.
3.C.2.
10.C.2.

Prima dell'approvazione della presente Relazione, al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza la valutazione della sussistenza dell'indipendenza dei propri membri, ciascun Consigliere è stato invitato ad effettuare una personale valutazione aggiornata del proprio *status* di indipendenza, tenendo conto dei criteri applicativi di cui all'art. 3 del Codice.

Il Consiglio di Sorveglianza effettua la valutazione dello *status* di indipendenza dei Consiglieri sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi, tenendo altresì conto delle informazioni di cui direttamente dispone.

3.C.4.
10.C.2.

Il Consiglio di Sorveglianza ha recepito nel proprio Regolamento la modalità operativa sopra descritta, ritenendola adeguata anche nella sua qualità di Organo di controllo e confermando che, per la valutazione dell'indipendenza dei propri membri, non si discosterà dai principi del Codice.

3.C.5.

Con riferimento all'attuale composizione del Consiglio di Sorveglianza, sono risultati indipendenti i seguenti 16 Consiglieri: Rosalba Casiraghi, Marco Ciabattoni, Giovanni Costa, Franco Dalla Sega, Gianluca Ferrero, Angelo Ferro, Pietro Garibaldi, Giulio Stefano Lubatti, Giuseppe Mazzaello, Eugenio Pavarani, Gianluca Ponzellini, Gianguido Sacchi Morsiani, Ferdinando Targetti, Livio Torio, Riccardo Varaldo e Rodolfo Zich.

3.C.3.

Il numero dei Consiglieri indipendenti consente la loro partecipazione a tutti i Comitati, costituiti nell'ambito del Consiglio stesso, al fine di valorizzarne le rispettive competenze professionali in ragione dei compiti attribuiti a ciascun Comitato. In tale prospettiva, la composizione dei Comitati, in particolare quella del Comitato per il Controllo e del Comitato Remunerazioni, risulta anche conforme alle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Nel sito internet della Banca è costantemente aggiornato l'elenco dei Consiglieri con l'indicazione, quando ricorrente, dello status di indipendenza ai sensi del Codice.

Il Consiglio di Sorveglianza ha avuto occasione di effettuare un esame del proprio funzionamento attraverso l'adozione del Regolamento, che ne disciplina, tra l'altro, le modalità di organizzazione ed operative. Inoltre, in previsione dell'autovalutazione che la Banca è tenuta a compiere al fine del recepimento delle Nuove Disposizioni di Vigilanza è stato avviato, nel corso del 2008, un riesame complessivo della struttura e del funzionamento degli Organi sociali con compiti di supervisione strategica, gestione e controllo, senza dare corso alle attività di valutazione indicate nel criterio del Codice di Autodisciplina.

1.C.1. g)

Il Regolamento del Consiglio di Sorveglianza prevede la possibilità che almeno una volta all'anno i Consiglieri indipendenti, ai sensi del Codice, si riuniscano in assenza degli altri Consiglieri, su convocazione del Consigliere, fra di essi, più anziano di età, redigano il verbale della riunione e riferiscano all'intero Consiglio di Sorveglianza nella riunione immediatamente successiva. Alla data di approvazione della presente Relazione, i Consiglieri indipendenti non hanno avvertito l'esigenza di effettuare detta riunione, anche tenendo conto della composizione del Consiglio stesso.

3.C.6.

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Come già illustrato nelle precedenti Relazioni sul governo societario, il Consiglio di Sorveglianza ha costituito nel proprio ambito cinque Comitati, tre dei quali – con funzioni propositive, consultive e di controllo – sono specificamente previsti dallo Statuto (Comitato Remunerazioni, Comitato Nomine e Comitato per il Controllo):

5.P.1.
5.C.1.
a) b) e c)

- **Comitato Nomine**, composto da 5 membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; attualmente 4 membri sono indipendenti ai sensi del Codice;
- **Comitato Remunerazioni**, composto da 3 membri, tutti indipendenti ai sensi del Codice; detti membri sono anche iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

6.P.2.

7.P.3.

-
- **Comitato per il Controllo**, composto da 5 Consiglieri, tutti indipendenti ai sensi del Codice, di cui 4 sono iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - **Comitato per le Strategie**, composto da 5 membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede, e 2 indipendenti ai sensi del Codice;
 - **Comitato per il Bilancio**, composto da 5 membri tutti indipendenti ai sensi del Codice; 3 membri sono iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Al riguardo, la *governance* adottata da Intesa Sanpaolo – adattando al sistema dualistico le indicazioni del Codice di Autodisciplina – risulta conforme alle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

I compiti dei Comitati, dopo la loro istituzione, sono stati specificati e integrati con l'adozione – per ciascuno di essi, con delibera del Consiglio di Sorveglianza – del regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione. Tali compiti sono declinati, per quanto compatibili, sulla scorta di quelli individuati dal Codice di Autodisciplina nonché in conformità alle norme dello Statuto; ad esempio, i compiti del Comitato Nomine sono stati individuati in coerenza con il modello dualistico adottato da Intesa Sanpaolo, nei cui confronti non trova applicazione l'art. 2386 c.c.

Nella composizione dei Comitati, il Consiglio di Sorveglianza ha avuto riguardo ai requisiti di indipendenza e alle caratteristiche professionali dei Consiglieri, in modo che ciascun Comitato venga composto da membri la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui è componente.

Nel corso dell'esercizio 2008, il Consiglio di Sorveglianza, a seguito della nomina di due nuovi Consiglieri in sostituzione di altrettanti dimissionari, ha modificato la composizione del Comitato Nomine, del Comitato per le Strategie e del Comitato per il Bilancio.

I Comitati, anche in considerazione della specializzazione che li caratterizza, svolgono una importante attività di studio, di analisi, di approfondimento rispetto alle materie che vengono sottoposte all'esame del Consiglio di Sorveglianza; detta attività – che si esplica anche nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri – agevola il Consiglio di Sorveglianza nell'assumere con competenza le deliberazioni, senza che ciò comporti una limitazione dei poteri e delle responsabilità dello stesso Consiglio, incrementando, anzi, l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori, con particolare riferimento alla trattazione di materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse.

5.C.1. d) Il regolamento di ciascun Comitato prescrive che per ogni riunione venga redatto apposito verbale a cura del segretario designato. Il segretario può essere individuato anche al di fuori dei propri componenti e, in tale caso, nell'ambito della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

5.C.1. e) Ogni Comitato, per regolamento, può rivolgersi alle Funzioni aziendali della Banca e, ove previsto, anche delle società controllate per accedere alle informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Tale accesso può essere diretto (escluso per il Comitato Nomine), ovvero per il tramite della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza nonché, ove previsto, anche attraverso Strutture all'uopo designate (il Comitato per il Controllo si avvale anche delle Funzioni di Internal Auditing e Compliance).

Ogni riunione dei Comitati è supportata da approfonditi lavori istruttori da parte della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza. I Comitati possono ricorrere anche all'ausilio di consulenti esterni; tale facoltà è espressamente indicata in ciascun regolamento, eccetto quello relativo al Comitato Nomine.

Alle riunioni di ciascun Comitato possono partecipare – su invito del Comitato stesso – soggetti che non ne fanno parte, con riferimento a singoli punti posti all'ordine del giorno.

I lavori dei Comitati avvengono sempre - anche in considerazione del tempo che viene ad essi di volta in volta dedicato - in un costruttivo clima di scambio e di confronto fra i rispettivi membri, che favorisce l'apporto di contributi personali, discussioni aperte e critiche, non solo fra i Consiglieri, ma anche nei confronti dei Responsabili delle Funzioni di controllo, delle Business Unit e delle Aree di Responsabilità e delle diverse Strutture, che vengono coinvolte nelle riunioni per quanto di competenza.

5.C.1. f) Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ha diritto di partecipare senza diritto di voto, ove non ne faccia

già parte, ai lavori di ciascun Comitato; tuttavia, il Presidente – tenuto conto del ruolo teso a garantire equidistanza tra le molteplici funzioni del Consiglio di Sorveglianza – non partecipa alle riunioni dei Comitati di cui non fa parte. Lo stesso diritto previsto per il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con riferimento ad ogni Comitato, spetta al Segretario del Consiglio ed al Responsabile della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza che, invece, abitualmente assistono ai lavori dei Comitati.

Si riportano di seguito, informazioni dettagliate in merito a ciascun Comitato nonché alla composizione, ai compiti rispettivamente attribuiti ed all'attività svolta, con le ulteriori indicazioni relative alle riunioni ed alla partecipazione dei rispettivi componenti.

5.C.1. g)

Comitato Nomine

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giovanni Bazoli – Presidente			100%
Fabrizio Gianni (sino al 27.4.2008)	X	X	n.a.
Giuseppe Mazzarello		X	100%
Angelo Ferro	X	X	100%
Riccardo Varaldo (dal 20.5.2008)		X	n.a.
Rodolfo Zich		X	100%

Il Comitato Nomine è chiamato a svolgere, a supporto del Consiglio di Sorveglianza, funzioni consultive, selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

In particolare, il Comitato Nomine:

- formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Gestione nonché ai profili professionali la cui presenza all'interno del Consiglio stesso sia ritenuta opportuna;
- sulla base dei criteri come sopra identificati e nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa *pro-tempore* vigente per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione di banche, sottopone al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione;
- formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti del Consiglio di Gestione;
- formula al Consiglio di Sorveglianza la proposta sull'indicazione al Consiglio di Gestione del candidato alla carica di Consigliere Delegato;
- esprime al Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dallo Statuto, parere preventivo che, se favorevole, deve essere unanime (i) sulla nomina, come Consiglieri di Gestione della Banca, di chi sia membro di organi di amministrazione, direzione o controllo ovvero dipendente di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti e controllate dalle stesse, con esclusione degli enti centrali di categoria o di società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Banca, nonché (ii) in merito all'assunzione delle menzionate cariche da parte dei componenti del Consiglio di Gestione.

6.C.2.

Nel 2008, il Comitato si è riunito in una sola occasione, al fine di proporre al Consiglio di Sorveglianza la nomina di un Consigliere di Gestione, ad integrazione della composizione dell'organo gestorio, a seguito delle dimissioni di un suo componente.

Comitato Remunerazioni

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Gianluca Ponzellini – Presidente	X	X	100%
Giulio Stefano Lubatti	X	X	100%
Eugenio Pavarani	X	X	100%

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in materia di compensi ai sensi di legge e di Statuto.

Tra i suoi compiti rientrano quelli di:

- formulare al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito all'individuazione dei criteri di determinazione della remunerazione e alla definizione dei compensi del Presidente, dei Vice-Presidenti nonché dei Consiglieri ai quali siano attribuite particolari cariche, poteri e funzioni dallo Statuto o dal Consiglio stesso, con la precisazione che la remunerazione di tali Esponenti deve essere determinata in misura fissa e che le decisioni in merito ai compensi spettanti ai membri del Comitato Remunerazioni devono essere rimesse al Consiglio di Sorveglianza;
- 7.C.1.
7.C.2. – formulare al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito all'individuazione dei criteri di determinazione della remunerazione ed alla definizione dei compensi – fissi e variabili – dei componenti del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e degli altri componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o che siano assegnati a Comitati o Commissioni in conformità allo Statuto, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza stesso;
- 7.C.3. – valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio di Gestione e formulare al Consiglio di Sorveglianza raccomandazioni generali in materia;
- formulare pareri e proposte in ordine all'adozione di eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni;
- monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza sulla base delle proposte presentate.

Il Comitato Remunerazioni si è riunito 9 volte nel corso del 2008, formulando al Consiglio di Sorveglianza proposte per la determinazione delle remunerazioni degli esponenti aziendali.

Il Comitato ha altresì effettuato l'esame delle metodologie utilizzate dalla Banca per la definizione e la gestione del sistema premiante del management, coinvolgendo i Responsabili delle Aree direttamente competenti, con l'obiettivo di tutelare il patrimonio professionale della Banca, nel rispetto dell'equità interna e della valorizzazione del merito, sempre in coerenza con le linee guida del Piano d'Impresa 2007-2009.

Comitato per il Controllo

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giulio Stefano Lubatti (Presidente)	X	X	100%
Gianluca Ponzellini	X	X	95%
Rosalba Casiraghi	X	X	98%
Pietro Garibaldi		X	100%
Livio Torio	X	X	90%

Il Comitato per il Controllo svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile.

In particolare, il Comitato oltre alle funzioni riportate con riferimento al sistema dei controlli interni:

- supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'esame periodico delle politiche di gestione del rischio sottoposte dal Consiglio di Gestione;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'attività di vigilanza sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali ("use test") e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nel garantire la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi e delle relative procedure, portando tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Sorveglianza i risultati delle proprie verifiche; in caso di carenze o anomalie, propone al Consiglio di Sorveglianza idonee misure correttive e ogni occorrente segnalazione e o denuncia ad organi e/o autorità competenti;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nelle verifiche del processo interno di determinazione dell'adeguatezza, in termini attuali e prospettici, del capitale complessivo della Banca a livello consolidato rispetto ai rischi rilevanti cui sono esposti la Banca e il Gruppo (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP);
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nella verifica dell'applicazione dei regolamenti operativi disposti dal Consiglio di Gestione nell'ottica di un adeguato presidio dei rischi;
- riferisce in merito alla funzionalità e all'adeguatezza dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- verifica l'adeguatezza dei sistemi di controllo interni, della loro struttura, delle loro procedure, nonché la rispondenza del sistema dei controlli interni ai modelli di riferimento approvati dal Consiglio di Sorveglianza ed esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'individuazione e al presidio dei rischi, nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e svolge i compiti e le funzioni di supporto al Consiglio di Sorveglianza nelle attribuzioni relative ai compiti di controllo e di vigilanza, con particolare riguardo alle funzioni proprie del Consiglio di Sorveglianza ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;
- esprime un parere preventivo sulle operazioni significative con parti correlate;
- vigila, con il supporto dell'Unità Corporate Social Responsibility e della Direzione Internal Auditing, sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico della Banca;
- collabora, unitamente al Comitato per il Bilancio, con il Consiglio di Sorveglianza alla predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 153 del Testo unico della finanza.

9.C.1.

Il Comitato, avvalendosi delle Strutture aziendali preposte (Internal Auditing e Compliance), può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

10.C.6.

Nel corso del 2008, il Comitato ha proseguito gli incontri con i responsabili delle principali Funzioni della Banca nonché con la società incaricata della revisione del bilancio, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 150 del Testo unico della finanza, migliorando e consolidando, con cadenza almeno trimestrale, i flussi informativi già esistenti, in particolare con la Direzione Internal Auditing, la Direzione Compliance e la Direzione Risk Management, monitorando con particolare cura il processo di integrazione derivante dalla

fusione, l'unificazione del sistema informativo contabile e del sistema informatico in genere, gli interventi progettuali attivati per adempiere ai nuovi dettami normativi, e approfondendo i meccanismi di governo per il presidio dei rischi, con un accurato esame delle diverse linee guida al riguardo predisposte dalle competenti Funzioni della Banca, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato ha compiuto una costante attività di monitoraggio della corrispondenza con le Autorità di Vigilanza, con specifico riferimento alla Banca d'Italia, alla Consob e all'Autorità Garante della Concorrenza dei Mercati. In tale contesto, in relazione alle richieste formulate da dette Autorità con riferimento agli eventi che hanno caratterizzato la crisi finanziaria in atto, il Comitato ha seguito l'attività delle Funzioni aziendali finalizzate ai riscontri, effettuando le necessarie attività di approfondimento e di verifica e chiedendo puntuali aggiornamenti in argomento.

Il Comitato ha proseguito il contatto diretto con i presidenti dei collegi sindacali delle più importanti società controllate italiane, con l'obiettivo di consolidare lo scambio di informazioni nell'ambito dell'attività di vigilanza pur nel rispetto dell'autonomia propria di ciascun organo di controllo. Ha inoltre incontrato i vertici di alcune società controllate, con la partecipazione della Direzione Internal Auditing, che ha fornito il proprio contributo in relazione all'attività di controllo svolta sulle stesse. Infine, con riferimento alle filiali e società estere del Gruppo, il Comitato ha effettuato una sessione dei propri lavori presso due controllate estere.

Particolare attenzione è stata dedicata dal Comitato al processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale del Gruppo (ICAAP), svolgendo approfondimenti circa le scelte adottate e le risultanze del processo e fornendo al Consiglio di Sorveglianza specifiche considerazioni che l'Organo collegiale ha fatto proprie in sede di approvazione del primo resoconto redatto in forma semplificata e inviato alla Banca d'Italia nel rispetto del termine indicato dall'Autorità (31 ottobre 2008).

Il Comitato per il Controllo ha altresì espresso pareri preventivi sulle operazioni significative con parti correlate, in linea con il regolamento del Comitato, aderente alle indicazioni del Codice, e alla specifica normativa adottata dalla Banca.

Con il supporto della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza, il Comitato si avvale di uno strumento di pianificazione, aggiornato nel continuo, volto ad organizzare la propria attività.

Nel 2008 il Comitato per il Controllo si è riunito 50 volte, talvolta in seduta congiunta con il Comitato per il Bilancio, riferendo dettagliatamente ad ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, anche attraverso specifici *report*, dell'attività svolta e delle principali evidenze riscontrate e, in termini riepilogativi, su base semestrale anche con riferimento all'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Copia della relazione semestrale del Comitato per il Controllo al Consiglio di Sorveglianza viene inviata dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni fra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo.

A norma di Statuto e in linea con le Nuove Disposizioni di Vigilanza, i componenti del Comitato di Controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Il Comitato svolge anche i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società, vigilando sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca.

Comitato per le Strategie

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giovanni Bazoli – Presidente			100%
Antoine Bernheim – Vice Presidente			100%
Rodolfo Zich – Vice Presidente		X	100%
Pio Bussolotto (sino al 7/4/2008)			100%
Carlo Barel di Sant’Albano			100%
Giovanni Costa (dal 20/5/2008)		X	n.a.

Il Comitato per le Strategie coadiuva, con funzioni consultive, il Consiglio di Sorveglianza nell’esercizio delle competenze di Organo deputato tra l’altro, ai sensi dell’art. 25.1 dello Statuto: (i) ad approvare i piani industriali e/o finanziari e i budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione; (ii) ad autorizzare, su proposta del Consiglio di Gestione, le operazioni strategiche; (iii) ad individuare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche.

Nel corso del 2008 il Comitato si è riunito una volta per esaminare il budget 2008. Alla riunione hanno partecipato il Consigliere Delegato e il Chief Financial Officer.

Comitato per il Bilancio

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Eugenio Pavarani – Presidente	X	X	95%
Marco Ciabattoni (dal 20/5/2008)		X	100%
Gianluca Ferrero	X	X	95%
Gianguido Sacchi Morsiani		X	100%
Giovanni Costa (sino al 19/5/2008)		X	91%
Ferdinando Targetti		X	95%

Il Comitato supporta, con funzioni consultive, il Consiglio di Sorveglianza (i) nell'adempimento delle proprie funzioni in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché (ii) nell'esame delle informazioni sull'andamento gestionale della Banca che il Consiglio di Gestione trasmette periodicamente secondo quanto previsto dallo Statuto; nell'ambito di tali funzioni, il Comitato:

- approfondisce le problematiche connesse alla formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, all'uopo interpellando il Dirigente preposto;
- analizza le logiche e i processi sottesi alla formazione dei documenti contabili della Banca e del Gruppo (incluse le relazioni trimestrali e semestrali) nonché verifica la rispondenza dei risultati conseguiti dalla Banca e dal Gruppo rispetto alle previsioni contenute nei piani pluriennali e nel *budget* di esercizio;
- esamina, congiuntamente al Comitato per il Controllo, la documentazione predisposta dal Dirigente preposto e propone al Consiglio di Sorveglianza le eventuali determinazioni da assumere;
- esamina il progetto di bilancio di esercizio e consolidato approvato dal Consiglio di Gestione e formula al Consiglio di Sorveglianza raccomandazioni in merito alla loro approvazione;
- esamina le relazioni trimestrali e semestrale predisposte dal Consiglio di Gestione e riferisce in merito al Consiglio di Sorveglianza;
- collabora, unitamente al Comitato per il Controllo, con il Consiglio di Sorveglianza alla predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 153 del Testo unico della finanza.

Secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, hanno diritto a partecipare al Comitato per il Bilancio senza diritto di voto, i membri del Comitato per il Controllo e il Dirigente preposto.

L'attività svolta nel corso del 2008, in merito alla quale il Presidente del Comitato ha puntualmente riferito ad ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, ha visto il contributo, previo specifico invito del Comitato in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno, dei responsabili delle Direzioni Centrali Amministrazione e Fiscale, Risk Management, Compliance, del Servizio Governance Amministrativo Finanziaria, e incontri con rappresentanti delle società di revisione anche ai fini di quanto previsto dall'art. 150 del Testo unico della finanza.

In particolare, il Comitato, con il supporto della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza, (i) ha svolto approfondimenti sulle modalità di contabilizzazione dei crediti; (ii) ha analizzato le modalità di predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato, le problematiche ad essi connesse, nonché le richieste di comunicazioni al pubblico di specifiche notizie formulate dalla Consob con riferimento ai progetti di bilancio, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Testo unico della finanza, le cui risposte sono state rese note al mercato secondo le modalità fissate dalla stessa Autorità; (iii) ha esaminato i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2007 della Banca e del Gruppo, poi approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre, con specifica relazione, ha supportato il Consiglio di Sorveglianza, per le relative valutazioni, nell'esaminare la relazione semestrale, in merito alla quale la Consob aveva parimenti formulato richieste di comunicazione al pubblico di specifiche notizie.

In relazione alla normativa introdotta a seguito del recepimento nell'ordinamento della direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva *Transparency*) in materia di informativa periodica, il Comitato per il Bilancio ha svolto gli opportuni approfondimenti circa le modalità della predisposizione del resoconto intermedio; ha altresì approfondito le modifiche introdotte dal Regolamento europeo n. 1004/2008, in materia di principi contabili internazionali (IAS 39) e all'International Financial Reporting Standard (IFRS 7), supportando il Consiglio di Sorveglianza nella verifica di detti resoconti intermedi facenti stato al 31/3 e al 30/9/2008.

Nel corso del 2008 il Comitato per il Bilancio si è riunito 20 volte e, come già riferito, talvolta in seduta congiunta con il Comitato per il Controllo.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Compiti e responsabilità dei Consiglieri

I Consiglieri di Sorveglianza sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti la carica ricoperta.

In occasione della nomina, ciascun Consigliere riceve un fascicolo contenente, tra l'altro, indicazioni sulle principali norme applicabili.

La funzione di supervisione strategica, svolta dal Consiglio di Sorveglianza, comporta un coinvolgimento dei Consiglieri nelle principali scelte di indirizzo, tra cui, come indicato, l'approvazione del piano d'impresa e delle linee strategiche individuate per conseguire i risultati previsti nel piano stesso, concorrendo con il Consiglio di Gestione, anche attraverso una costante vigilanza sul generale andamento aziendale, a perseguire gli obiettivi di consolidamento del Gruppo, di crescita e di creazione di valore a favore degli azionisti, fermo restando il rispetto del principio cardine della sana e prudente gestione dell'impresa bancaria.

1.P.2.

Nel corso dell'esercizio 2008, i Consiglieri hanno approfondito il quadro normativo relativo alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in tema di requisiti patrimoniali in uno specifico seminario dedicato, nel corso del quale sono stati analizzati il complesso quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione nel tempo, in stretto raccordo anche con il progetto di pervenire, ove possibile, all'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi.

2.C.2.
2.P.2.

L'accrescimento della conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali e di Gruppo in capo ai Consiglieri avviene anche attraverso la loro costante partecipazione ai lavori dei Comitati, nelle cui riunioni, per quanto di competenza, vengono anche illustrate, dalle Funzioni aziendali di volta in volta interessate, le principali novità normative e regolamentari con specifico riferimento all'impatto sull'operatività della Banca.

Convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Sorveglianza ha adottato, con specifica deliberazione, un Regolamento che, nel rispetto delle previsioni di legge, regolamentari e statutarie, disciplina la propria organizzazione, le modalità del proprio funzionamento e le proprie competenze.

1.P.1.
10.P.3.

Con riguardo al proprio funzionamento, il Consiglio si riunisce di norma con cadenza mensile, su convocazione del Presidente, nei termini previsti dallo Statuto, nonché d'iniziativa, tutte le volte che lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di un singolo Consigliere, salvo che vi ostino particolari ragioni e, comunque, nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto.

Le riunioni possono tenersi e si tengono anche con l'ausilio di mezzi di collegamento a distanza, garantendo sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve particolari decisioni, quali ad esempio quelle che attengono la nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti del Consiglio di Gestione, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Informativa ai Consiglieri

I Consiglieri di Sorveglianza ricevono in occasione di ogni riunione, e nei limiti del possibile, contestualmente alla convocazione, le informazioni ed i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni relativi a ciascun argomento posto all'ordine del giorno.

La Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza assicura che tale adempimento sia effettuato con modalità e tempistica adeguate, secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio di Sorveglianza.

La Segreteria assicura altresì che i Consiglieri ricevano tempestivamente gli aggiornamenti, anche normativi, che li riguardano, anche in relazione agli obblighi che sono tenuti ad assolvere quali componenti di un organo di controllo.

Processo deliberativo

10.P.2.

I Consiglieri di Sorveglianza, avvalendosi delle prerogative previste dalla legge e delle informazioni che sono tenuti a ricevere dal Consiglio di Gestione, nonché del supporto dei Comitati, svolgono l'incarico e deliberano ricevendo compiute informazioni, con consapevolezza ed in autonomia.

Il modello di governo adottato consente la valorizzazione delle specifiche professionalità e competenze di tutti i Consiglieri, anche attraverso la loro partecipazione ad almeno uno dei Comitati costituiti in seno al Consiglio stesso. La partecipazione a tali Comitati coniugata alle capacità, anche di carattere tecnico, acquisite all'esterno della Banca, conseguite in ambito accademico, nell'esercizio di professioni ovvero di altri incarichi societari favoriscono in capo a ciascun Consigliere l'apporto di specifiche competenze nell'ambito delle riunioni del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio, periodiche e costanti, si svolgono sempre attraverso discussioni aperte e costruttive fra i vari membri, arricchite dall'apporto dei Comitati. Il senso di responsabilità verso l'incarico assunto unitamente alle competenze, acquisite da ciascuno dei componenti, hanno consolidato la formazione di un Organo articolato, dove le specifiche individualità contribuiscono ad arricchire il contraddittorio, in un contesto coeso e di collaborazione, al fine dell'assunzione di decisioni meditate, consapevoli e ampiamente condivise, non solo nell'ambito dei Comitati ma anche dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

Anche nel corso dell'esercizio 2008, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ha invitato a partecipare alle riunioni consiliari il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, ogni volta in cui sono stati rappresentati i risultati conseguiti, anche di periodo, con i bilanci, le relazioni o i rendiconti, ovvero è stato trattato un argomento di indirizzo generale e/o di rilevanza strategica, nonché altri Responsabili di Business Unit, delle Aree di Responsabilità e delle Direzioni Centrali della Banca per fornire delucidazioni, opportune informative e dati sugli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio, nonché il Dirigente preposto ed esponenti della società di revisione.

Con particolare riguardo alle operazioni in cui i Consiglieri di Sorveglianza possono essere portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, i Consiglieri stessi ne danno notizia agli altri Consiglieri, ferma restando l'applicazione dell'art. 136 del Testo unico bancario, laddove ne sussistano i presupposti.

10.C.4.

Il Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, avendo come riferimento quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, prevede che ogni Consigliere debba informare l'Organo collegiale di ogni interesse, anche indiretto, che per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, che ne illustra in modo compiuto lo svolgimento e le decisioni adottate.

Frequenza delle riunioni e partecipazioni dei Consiglieri

Nel corso del 2008 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 12 volte, con la seguente percentuale di partecipazione per ciascun Consigliere:

1.C.1. h)

Giovanni Bazoli – Presidente	100%	Pietro Garibaldi	100%
Antoine Bernheim – Vice Presidente	92%	Fabrizio Gianni (dimissionario dal 28/4/2008)	75%
Rodolfo Zich – Vice Presidente	100%	Giulio Stefano Lubatti	100%
Franco Dalla Sega – Segretario	100%	Giuseppe Mazzarello	100%
Carlo Barel di Sant’Albano	67%	Eugenio Pavarani	100%
Pio Bussolotto (dimissionario dall’8/4/2008)	100%	Gianluca Ponzellini	92%
Rosalba Casiraghi	100%	Gianguido Sacchi Morsiani	92%
Marco Ciabattoni (dal 30/4/2008)	100%	Ferdinando Targetti	92%
Giovanni Costa	100%	Livio Torio	92%
Gianluca Ferrero	100%	Riccardo Varaldo (dal 30.4.2008)	100%
Angelo Ferro	92%		

Il Consiglio di Sorveglianza ha programmato per l’esercizio in corso 11 riunioni; alla data odierna ne sono state tenute 3.

Nel calendario degli eventi societari per l’anno 2009 è stata indicata la data del 9 aprile per la riunione consiliare di approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato.

Il Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione trova la propria disciplina, oltre che nelle disposizioni di legge e regolamentari, nello Statuto e nel proprio Regolamento, adottato nel 2008. In particolare, con detto Regolamento il Consiglio ha inteso dotarsi, nel rispetto delle norme applicabili, di più puntuali regole di organizzazione e funzionamento nonché individuare in modo più dettagliato le proprie competenze.

ATTRIBUZIONI E FACOLTÀ DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Al Consiglio di Gestione spetta, in via esclusiva, la gestione dell’impresa in conformità con gli indirizzi generali, programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, con il quale peraltro concorre, nell’ambito delle proprie competenze, a esercitare la funzione di supervisione strategica.

1.P.1.
1.P.2.
1.C.1. h)

A tal fine il Consiglio delibera tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ai sensi di Statuto, al Consiglio di Gestione è assicurata una riserva di competenza su alcune materie di maggiore rilevanza – individuate in modo preciso e analitico – ulteriori rispetto a quelle strettamente prescritte dalla normativa; in tali materie la decisione collegiale consente di coinvolgere attivamente gli Esponenti che pertanto partecipano, con autonomia di giudizio, a momenti chiave del governo operativo della Società.

Oltre alle competenze non delegabili per legge, al Consiglio sono infatti riservati, tra l’altro:

- la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;

1.C.1. a)

- la predisposizione dei piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- la costituzione di Comitati e Commissioni con funzioni consultive;
- la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario;
- 1.C.1. b) – la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché della struttura organizzativa del Gruppo;
- 1.C.1. b) – la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle controllate aventi rilevanza strategica;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni formulate dalla Banca d’Italia;
- 1.C.1. c) – la designazione dei componenti degli organi delle società controllate;
- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- 8.C.1. – la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali e la determinazione dei relativi poteri;
- previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone i relativi poteri, mezzi e compensi;
- la nomina, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della Funzione di controllo interno e dei Responsabili di altre Funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva dell’organo amministrativo in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato nonché dei progetti di fusione e scissione;
- 1.C.1. f) e 9.C.1. – la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi di Statuto nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza deliberativa.

Ferme restando le riserve normative e statutarie, il Consiglio di Gestione delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal proprio Regolamento nonché su quelle che non formano oggetto di delega.

In particolare, ferme le generali competenze gestionali non delegate e in via non esaustiva, il Consiglio ha competenze per quanto attiene alle seguenti aree tematiche, ferma restando, ove prevista, la concorrente competenza del Consiglio di Sorveglianza:

- a) struttura, organizzazione e funzionamento del Consiglio stesso;
- b) strategie e indirizzi generali della Banca e del Gruppo;
- c) struttura e organizzazione della Banca e del Gruppo;
- d) politiche di controllo e vigilanza prudenziale;
- e) informazione finanziaria, bilanci e rapporti con le società di revisione;
- f) rapporti con l’Assemblea e con i Soci della Banca.

Con particolare riferimento alle politiche di controllo e alla vigilanza prudenziale, il Consiglio dà attuazione al processo ICAAP curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle Strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle Funzioni e alle Strutture aziendali; sia affidato a risorse qualitativamente adeguate e dotate dell’autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell’attività gestionale.

Il Consiglio di Gestione, come riportato *infra*, ha eletto fra i propri componenti il Consigliere Delegato, a favore del quale ha conferito delega, determinandone contenuto, limiti e modalità di esercizio, con la possibilità di impartire direttive e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Ai sensi di Statuto, il Consiglio può – con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in carica – conferire particolari deleghe o incarichi a uno o più Consiglieri, determinandone i relativi poteri. Inoltre, per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere delegati a personale della Banca, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati. Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe debbano essere portate a conoscenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Gestione valuta periodicamente, anche in occasione della presentazione dei dati economici della Società e del Gruppo, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

1.C.1. e)

Al fine dell'opportuno coordinamento con il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni in ordine, tra l'altro, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di maggior rilievo e – con periodicità di regola mensile – un'informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario del Consiglio. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio nell'esercizio delle rispettive funzioni, provvedendo a quanto necessario per il funzionamento del Consiglio stesso e dei Gruppi di Lavoro, dei quali assicura il reciproco coordinamento, in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti e alle procedure adottate dalla Banca.

A supporto delle attività del Consiglio di Gestione opera – nell'ambito della Direzione Affari Societari e Partecipazioni – il Servizio Segreteria Societaria, cui sono affidati i compiti di curare le attività inerenti il Consiglio e di prestare assistenza nello svolgimento delle rispettive funzioni ai relativi componenti e, in particolare, al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere Delegato e ai Gruppi di Lavoro costituiti nel suo ambito.

La Segreteria Societaria garantisce il necessario coordinamento informativo e organizzativo con il Consiglio di Sorveglianza e gli opportuni collegamenti del Consiglio con gli altri Organi societari e le Strutture aziendali ed assicura, in via generale, l'espletamento degli adempimenti societari facenti capo al Consiglio e ai Consiglieri.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Composizione e nomina

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

6.P.1.

Il Consiglio in carica al momento della pubblicazione della presente Relazione è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza del 2 gennaio 2007, che ne ha determinato in 11 il numero dei componenti, ne ha nominato all'unanimità i membri e ha nominato Presidente Enrico Salza e Vice Presidente Orazio Rossi. Il Consiglio di Gestione, in pari data, ha nominato, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, Corrado Passera quale Consigliere Delegato con funzioni di Chief Executive Officer.

A seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Giovanni Battista Limonta, con decorrenza 13 maggio 2008, il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto, con il supporto del Comitato Nomine, alla sua sostituzione nominando in data 20 maggio 2008, quale membro del Consiglio di Gestione, Aureliano Benedetti.

Il Consiglio di Gestione risulta attualmente così composto:

Enrico Salza – Presidente
Orazio Rossi – Vice Presidente
Corrado Passera – Consigliere Delegato e CEO
Aureliano Benedetti
Elio Catania
Giuseppe Fontana
Gian Luigi Garrino
Virgilio Marrone
Emilio Ottolenghi
Giovanni Perissinotto
Marcello Sala

Il Consiglio di Gestione resta in carica per gli esercizi 2007/2009. La scadenza del mandato per tutti i Consiglieri è prevista alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009. La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Brevi note biografiche e professionali dei Consiglieri in carica vengono riportate nel sito internet della Banca.

Consiglieri esecutivi e non esecutivi

2.P.1.
2.P.2.
2.P.3.
2.C.1.

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione – fatta eccezione per il Consigliere Delegato, nella sua qualità di Capo dell'Esecutivo e in relazione al ruolo di gestione operativa della Società e del Gruppo – sono da considerarsi “non esecutivi” ai fini del Codice, in quanto singolarmente, attesa anche l'assenza in Intesa Sanpaolo di un comitato esecutivo, non risultano titolari di deleghe individuali di gestione e non ricoprono incarichi direttivi nella Capogruppo o in società controllate aventi rilevanza strategica.

Ciò premesso, occorre peraltro evidenziare che lo Statuto prevede, come sopra accennato, un sistema di attribuzioni non delegabili, che rafforza la collegialità del Consiglio nello svolgimento della funzione di gestione. La *governance* della Società è dunque orientata a valorizzare l'apporto delle professionalità di tutti i componenti del Consiglio di Gestione, nell'ambito e a supporto dell'intera attività gestionale: i Consiglieri sono coinvolti sistematicamente nella gestione, anche attraverso l'articolazione, nell'ambito del Consiglio stesso, di appositi Gruppi di Lavoro, descritti in successivo paragrafo, cui sono stati demandati specifici compiti consultivi afferenti rilevanti momenti gestionali nell'ambito delle competenze proprie dell'Organo di gestione.

Pertanto, i Consiglieri di Gestione, e in particolare quelli facenti parte dei Gruppi di Lavoro, appaiono caratterizzati da contenuti di esecutività “diffusa” che troverà specifica evoluzione anche alla luce delle indicazioni fornite dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Gestione viene nominato dal Consiglio di Sorveglianza.

2.P.4.
2.P.5.

Il Presidente rientra fra i Consiglieri non esecutivi: lo stesso non è infatti titolare di deleghe operative e l'attuale assetto organizzativo della Società tiene distinte le sue funzioni da quelle del Consigliere Delegato.

L'assetto di *governance* di Intesa Sanpaolo riserva peraltro al Presidente del Consiglio di Gestione un ruolo peculiare, per il cui efficace espletamento sono richieste assiduità di impegno e comprovate capacità manageriali.

Il Presidente – cui spetta la legale rappresentanza della Società – è titolare delle funzioni di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio ed è inoltre chiamato ad assicurare una proficua e continua collaborazione con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente, al fine di un efficace coordinamento dell'attività dei due Organi.

Particolare rilevanza riveste inoltre il ruolo del Presidente nei confronti dei Gruppi di Lavoro costituiti in seno al Consiglio di Gestione, in termini di impulso della relativa attività nonché di referente dei Gruppi stessi in vista della prospettazione, in sede collegiale, delle risultanze dell'attività svolta.

Il Presidente, in via generale, esercita tutti i poteri funzionali all'esercizio della sua carica e, in particolare, sulla base delle previsioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio di Gestione, adempie a funzioni che attengono:

- a) agli Organi sociali e al loro funzionamento;
- b) alle strategie e agli indirizzi generali della Banca;
- c) alle relazioni esterne e all'informazione societaria;
- d) alla rappresentanza legale e ai rapporti con le Autorità di vigilanza.

Il Presidente ha infine il potere di assumere – d'intesa con il Consigliere Delegato – deliberazioni nei casi di urgenza in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari o inferiore al 6% del medesimo nonché alla designazione dei componenti degli organi delle società controllate. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, nominato anch'esso dal Consiglio di Sorveglianza.

Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato è stato nominato dal Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, per gli esercizi 2007/2009; ha funzione di Chief Executive Officer della Società e del Gruppo e riveste anche la carica di Direttore Generale.

1.C.1. c)

Il Consigliere Delegato – le cui funzioni vengono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Gestione – è il Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione, è preposto alla gestione del personale, determina e impartisce le direttive operative, ha potere di proposta al Consiglio di Gestione e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Allo stesso è conferita la gestione operativa della Società e del Gruppo, con ogni facoltà di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con le sole eccezioni delle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto e di quelle riservate al Consiglio di Gestione.

In via puramente esemplificativa e non esaustiva, sono in particolare attribuiti al Consigliere Delegato i seguenti poteri:

- formulare le proposte relative agli indirizzi strategici, ai piani pluriennali e ai budget annuali di Intesa Sanpaolo e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Gestione;
- predisporre l'assetto organizzativo generale della Banca e del Gruppo;
- definire indirizzi strategici, piani pluriennali, budget e organizzazione di dettaglio di tutte le unità organizzative del Gruppo;
- acquisire, incrementare (anche mediante sottoscrizione degli aumenti di capitale) e dismettere partecipazioni che non comportino una variazione del Gruppo Bancario, nei limiti di Euro 25 milioni; autorizzare la rinuncia o la cessione di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale di società partecipate e la rinuncia a diritti di prelazione, laddove non comportanti una variazione del Gruppo Bancario;
- autorizzare, senza limite di importo, le spese obbligatorie nonché, nel limite unitario di Euro 25 milioni, le altre spese;
- autorizzare l'acquisto e la cessione di beni immobili di valore commerciale non superiore a Euro 25 milioni e la concessione in comodato degli stessi;
- assicurare l'applicazione delle regole di *corporate governance* del Gruppo;
- definire gli indirizzi e coordinare, anche per il tramite di Strutture dedicate, le iniziative e le attività inerenti la responsabilità etica e sociale del Gruppo.

Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio di Gestione, per le opportune valutazioni, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate; con periodicità di regola mensile fornisce al Consiglio informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

1.C.1. c) ed e)

Consiglieri di Gestione indipendenti

Ai sensi di Statuto, almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del Testo unico della finanza, riguardante, in particolare, l'esistenza di incarichi amministrativi in società del Gruppo nonché di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con la società – ovvero con società da questa controllate, con società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo – tali da comprometterne l'indipendenza. La Consob, con una Comunicazione del 2008, ha fornito elementi utili per comprendere quali relazioni possano rientrare tra gli "*altri rapporti di natura professionale*" nonché indicazioni per valutare se tali rapporti siano idonei a compromettere l'indipendenza dell'Esponente.

3.P.1.

Il Consiglio di Gestione verifica annualmente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli Consiglieri, anche sulla base di quanto dichiarato dagli interessati; l'ultima verifica al riguardo, effettuata prima dell'approvazione della presente Relazione, ha condotto ad accertare – anche alla luce degli elementi e delle indicazioni fornite in proposito dalla Consob – la sussistenza dei predetti requisiti in capo

3.P.2.
3.C.4.

ai seguenti Consiglieri:

Enrico Salza
Elio Catania
Virgilio Marrone
Giovanni Perissinotto

Ciascuno dei suddetti Consiglieri ha assunto l'impegno di informare il Consiglio di Gestione qualora venisse a trovarsi in una situazione di non indipendenza.

Nello Statuto sociale non viene richiesto ai componenti il Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata dalla Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

Requisiti di onorabilità e professionalità

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Società ed in particolare il corretto funzionamento dell'Organo amministrativo, i componenti del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo – in quanto esponenti di una banca quotata – devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente.

La previsione dei requisiti di onorabilità è volta a garantire che la Società sia affidata a Organi sociali composti da Esponenti di comprovata onestà e integrità morale, mentre, ai fini della professionalità, si richiede agli Esponenti medesimi di aver svolto con competenza esperienze complessive di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali qualificate e adeguate all'incarico da ricoprire. La perdita dei predetti requisiti determina la decadenza dalla carica.

La nomina dei Consiglieri di Gestione implica pertanto un adeguato esame delle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica in oggetto, orientando le scelte su profili con esperienze professionali e manageriali di ampio e diversificato contenuto. Lo stesso Consiglio di Gestione verifica in ogni caso il possesso dei predetti requisiti in capo ai singoli Consiglieri in conformità alla normativa di vigilanza e al proprio Regolamento.

Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Gestione

1.C.2. I Consiglieri di Gestione accettano la carica nella consapevolezza di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti e delle conseguenti responsabilità loro affidati il tempo effettivamente necessario, anche tenendo conto di altri incarichi ricoperti.

In proposito, si precisa che in Intesa Sanpaolo non risulta necessaria l'espressione, da parte del Consiglio di Gestione, di un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi dei singoli Consiglieri, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento della carica rivestita nella Società, né l'individuazione, a tal fine, di specifici criteri generali.

1.C.3. La materia in oggetto risulta infatti espressamente regolata dallo Statuto sociale, ai sensi del quale non possono essere nominati Consiglieri di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Per ciascun Consigliere di Gestione è stato verificato il rispetto delle sopra citate disposizioni statutarie.

1.C.4. Inoltre, sempre ai sensi di Statuto, fatta salva specifica approvazione *ad personam* del Consiglio di Sorveglianza con il parere favorevole e unanime da parte del Comitato Nomine, non possono essere nominati Consiglieri, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse.

1.C.2. In allegato alla presente Relazione, nella tabella riepilogativa n. 4, viene riportato il numero degli altri incarichi di amministrazione o controllo che i Consiglieri di Gestione ricoprono in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; la successiva tabella n. 5 contiene l'elencazione dei suddetti incarichi.

GRUPPI DI LAVORO INTERNI AL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione si avvale, nella propria autonomia organizzativa e nello svolgimento dei propri compiti, di Gruppi di Lavoro costituiti al suo interno con funzioni consultive.

1.P.2.
5.P.1.

In particolare, i Gruppi di Lavoro apportano un contributo attivo e sistematico all'esercizio delle funzioni gestorie del Consiglio, nell'ambito di un proficuo processo di interazione tra tutti i suoi componenti. Essi hanno il compito di agevolare l'analisi e l'approfondimento di specifiche tematiche rientranti nelle competenze del Consiglio e sono chiamati a relazionare il Consiglio stesso, al fine di arricchire il processo istruttorio e la dialettica decisionale nonché da permettere ai Consiglieri di assumere le proprie deliberazioni con maggiore cognizione di causa.

La composizione dei Gruppi di Lavoro, oltre a rispondere a un principio di ripartizione dei compiti fra i Consiglieri, è determinata anche sulla base delle specifiche competenze professionali degli stessi, al fine di garantire un adeguato presidio delle aree tematiche rispettivamente assegnate; uno dei membri assume le funzioni di impulso e coordinamento del Gruppo.

Attualmente – fatta salva la possibilità di istituire altri gruppi di lavoro con funzioni consultive su specifiche problematiche nonché, ai sensi di Statuto, appositi Comitati e Commissioni – operano i Gruppi di Lavoro di seguito indicati.

Piano di impresa/Budget

Il Gruppo di Lavoro Piano di impresa/Budget è attualmente composto da 4 Consiglieri:

Elio Catania – Coordinatore
Giuseppe Fontana
Marcello Sala
Orazio Rossi

Il Gruppo di Lavoro è incaricato di svolgere attività propedeutiche alla predisposizione del Piano di impresa e del Budget annuale e analisi con le Strutture aziendali preposte alla loro redazione nonché successivo monitoraggio degli scostamenti rispetto ai risultati aziendali.

A tal fine, incontra, di norma mensilmente il Chief Financial Officer nonché i Responsabili delle principali aree di attività della Banca.

Il Gruppo di Lavoro esamina inoltre le più rilevanti operazioni da sottoporre a delibera del Consiglio di Gestione.

Bilancio consolidato e d'esercizio/Relazioni semestrali e trimestrali

Il Gruppo di Lavoro Bilancio consolidato e d'esercizio/Relazioni semestrali e trimestrali risulta al momento composto da 6 Consiglieri:

Gian Luigi Garrino – Coordinatore
Aureliano Benedetti
Virgilio Marrone
Emilio Ottolenghi
Giovanni Perissinotto
Marcello Sala

Il Gruppo di Lavoro in oggetto ha il compito di svolgere attività propedeutiche alla formazione del progetto di bilancio, analisi con le Strutture aziendali preposte dei principi contabili adottati, disamina delle principali problematiche in essere e soluzioni adottate. Si relaziona, a tal fine, con il Dirigente preposto e con la società di revisione.

Profilo patrimoniale della Banca

Il Gruppo di Lavoro Profilo patrimoniale della Banca è attualmente composto da 4 Consiglieri:

Gian Luigi Garrino – Coordinatore
Elio Catania
Virgilio Marrone
Emilio Ottolenghi

Il Gruppo di Lavoro ha il compito di approfondire le tematiche relative alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, del Gruppo in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Intrattiene al riguardo gli opportuni rapporti con il Chief Financial Officer e il Chief Risk Officer.

I predetti Gruppi di Lavoro si sono riuniti, nel corso del 2008, rispettivamente in 12, 7 e 2 occasioni. La partecipazione dei rispettivi componenti è risultata molto elevata e tale da assicurare un efficace adempimento del proprio ruolo di supporto consultivo nei confronti del Consiglio di Gestione.

Per una più efficace organizzazione delle proprie attività, ciascun Gruppo di Lavoro procede a un esame approfondito delle questioni trattate anche attraverso il confronto con i Responsabili delle Strutture della Banca ed eventualmente con gli altri Gruppi di Lavoro. Le risultanze degli approfondimenti condotti formano quindi oggetto di preventiva prospettazione e discussione con il Presidente e il Consigliere Delegato, in tempi coerenti con l'esigenza di relazionare il Consiglio di Gestione sulle diverse materie.

I Gruppi di Lavoro e i relativi componenti sono supportati, nello svolgimento dei compiti loro attribuiti, dalla Segreteria Societaria.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Convocazione

Il Consiglio di Gestione, che si riunisce con cadenza di norma mensile, è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi di legge.

Il Presidente, nel convocare il Consiglio, fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato o da altri Consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, indirizzato a ciascun componente del Consiglio di Gestione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare vengono altresì trasmessi ai componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione si riunisce di regola alternativamente presso la sede legale a Torino e presso la sede secondaria a Milano o, eccezionalmente, altrove nel territorio italiano. Lo Statuto consente peraltro che le riunioni si tengano validamente anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

Informativa ai Consiglieri

1.P.2.

La convocazione del Consiglio è seguita dall'invio – di regola due giorni lavorativi prima della riunione – della documentazione necessaria al fine di consentire a ciascun Consigliere di acquisire la dovuta conoscenza sugli argomenti all'ordine del giorno e, pertanto, di adottare le relative deliberazioni in modo informato. Nei casi in cui la convocazione avvenga in via d'urgenza, viene comunque assicurata un'esauriente trattazione di ogni argomento e una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non fosse stato possibile trasmettere in via ordinaria.

Nei casi in cui sia necessario assicurare la riservatezza ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento e della relativa deliberazione, la documentazione informativa potrà essere consultata esclusivamente presso la Segreteria Societaria e comunque fornita direttamente in sede riunione.

In ogni caso, la documentazione fornita in occasione delle riunioni del Consiglio resta successivamente disponibile presso la Segreteria Societaria.

La documentazione viene messa a disposizione anche del Segretario del Consiglio di Sorveglianza e dei componenti del Comitato per il Controllo.

Svolgimento delle riunioni e processo deliberativo

Il Consiglio di Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e ne coordina i lavori, assicurando adeguato spazio alla trattazione di ogni argomento, con una particolare attenzione al contenuto dei documenti non trasmessi in via ordinaria.

I Consiglieri arricchiscono la discussione con l'apporto delle proprie competenze e conoscenze (anche in relazione alle cariche eventualmente rivestite in società del Gruppo) e analizzano i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.

2.P.2.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Segretario del Consiglio di Sorveglianza e – in base a quanto previsto dallo Statuto – partecipano i componenti il Comitato per il Controllo.

Prendono altresì parte alle riunioni, su invito del Presidente, il Direttore Generale e il Dirigente preposto; possono inoltre essere invitati a intervenire Responsabili di Strutture della Banca nonché esponenti di vertice di società controllate, al fine di fornire informazioni e dati in merito alle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio, esponenti della società di revisione nonché consulenti esterni, in relazione a materie previste all'ordine del giorno la cui trattazione possa richiedere specifiche competenze tecniche.

Il Consiglio di Gestione delibera ordinariamente a maggioranza assoluta dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede); alcune deliberazioni concernenti, tra l'altro, la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, dei Direttori Generali e il conferimento dei relativi poteri, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Delle riunioni viene redatto un verbale, a cura del Segretario del Consiglio, nel quale viene illustrato in modo compiuto il processo di formazione delle decisioni, dando anche conto delle motivazioni alla base delle stesse. Copia dei verbali viene trasmessa a tutti i Consiglieri per le eventuali osservazioni, raccolte dalla Segreteria Societaria, e viene inviata senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della riunione sia dato atto del suo voto contrario o della sua astensione con le relative motivazioni.

Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri

Nel corso del 2008 il Consiglio di Gestione si è riunito in 18 occasioni; la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni consiliari si è dimostrata, come in passato, molto elevata e costante, tale da assicurare un sistematico contributo di tutti i suoi componenti alla gestione degli affari sociali e di Gruppo, con piena valorizzazione a favore della Società delle qualificate competenze professionali ivi rappresentate. Le riunioni del Consiglio sono durate, in media, circa 4 ore, tempo che si può ritenere adeguato a soddisfare le esigenze di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno da parte dei Consiglieri.

1.C.1., h)

Si riepiloga di seguito la percentuale di partecipazione di ciascun Consigliere alle riunioni del Consiglio di Gestione, con la precisazione che, in caso di assenza, l'interessato ha sempre fornito motivata giustificazione:

Enrico Salza	100%	Gian Luigi Garrino	100%
Orazio Rossi	90%	Giovanni Battista Limonta (2)	100%
Corrado Passera	100%	Virgilio Marrone	100%
Aureliano Benedetti (1)	100%	Emilio Ottolenghi	75%
Elio Catania	100%	Giovanni Perissinotto	65%
Giuseppe Fontana	95%	Marcello Sala	100%

(1) dal 20/5/2008; (2) fino al 13/5/2008

Anche per l'anno in corso si può indicativamente ipotizzare un analogo numero di adunanze, di cui 4 già tenutesi. Intesa Sanpaolo, in ottemperanza al Regolamento di Borsa, nel mese di gennaio ha comunicato al mercato (e ha reso disponibile nel sito internet) il calendario degli eventi societari per l'anno 2009, con l'indicazione delle date delle riunioni del Consiglio di Gestione per l'approvazione dei dati economico-finanziari.

1.C.1.g) Nel corso del 2008 e dei primi mesi del 2009 il Consiglio di Gestione ha effettuato una valutazione della struttura e del funzionamento del Consiglio stesso in occasione della stesura del proprio Regolamento, con il quale sono state dettagliate le regole di organizzazione interna. È stato inoltre avviato un riesame complessivo dell'Organo, in previsione dell'autovalutazione che entro il 30 giugno 2009 Intesa Sanpaolo è chiamata a compiere al fine dell'adeguamento alle Nuove Disposizioni di Vigilanza. Non si è pertanto dato corso alle attività di valutazione indicate nel Codice di Autodisciplina.

2.C.2. I Consiglieri di Gestione sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti la carica ricoperta. Inoltre, nell'ambito del processo informativo e decisionale che caratterizza le riunioni del Consiglio e dei Gruppi di Lavoro, i Consiglieri sono tenuti costantemente informati dalle competenti Funzioni aziendali in merito alle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni, mentre il flusso informativo inerente gli argomenti posti in discussione risulta adeguato al fine della conoscenza – e del necessario approfondimento – delle operazioni societarie, dei processi aziendali nonché delle tematiche più rilevanti per la Banca, in modo tale da consentire uno svolgimento efficace del proprio ruolo.

2.C.2. Si evidenzia al riguardo che, nel corso del 2008, i Consiglieri hanno approfondito, in uno specifico seminario, le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in tema di requisiti patrimoniali; nel corso dell'incontro sono stati in particolare analizzati il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione nel tempo, anche in stretto raccordo con il progetto di pervenire, ove possibile, all'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi.

FLUSSI INFORMATIVI TRA GLI ORGANI SOCIALI

Intesa Sanpaolo ritiene che l'adeguatezza dei flussi informativi interni sia un elemento fondamentale nell'organizzazione e nel governo societario della Banca non soltanto perché questi consentono un corretto adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente ma anche al fine di un'efficace e funzionale attività del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza nonché di un efficiente raccordo tra i due Organi.

La circolazione di informazioni tra gli Organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta inoltre la condizione fondamentale affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

Lo Statuto di Intesa Sanpaolo e i Regolamenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione contengono disposizioni finalizzate ad assicurare un corretto flusso informativo tra le Strutture della Banca e il Consigliere Delegato, tra questi e il Consiglio di Gestione nonché tra quest'ultimo e il Consiglio di Sorveglianza, oltre ad un più efficace coordinamento e ad una piena dialettica tra il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza.

In primo luogo si evidenzia che, ai sensi di Statuto, tutti i componenti del Comitato per il Controllo sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e, a tal fine, la documentazione predisposta per il Consiglio di Gestione viene inviata e messa a disposizione anche per i componenti del predetto Comitato. Da parte sua e nell'ambito delle responsabilità rispettivamente attribuite nel sistema dualistico, il Consiglio di Sorveglianza fornisce al Consiglio di Gestione le relazioni periodiche del Comitato per il Controllo sull'attività di analisi e approfondimento svolta con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli, anche al fine di porre il Consiglio di Gestione in condizione di attivare gli interventi correttivi o di miglioramento che si rendessero necessari.

In via generale, inoltre, lo Statuto prevede che i Presidenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione debbano intrattenere i necessari rapporti tra loro e con il Consigliere Delegato al fine dell'opportuno raccordo informativo.

I Regolamenti, in particolare, prevedono che il Presidente del Consiglio di Sorveglianza chiede e riceve informazioni, e viene informato e consultato tempestivamente, dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal Consigliere Delegato, su specifici aspetti della gestione della Banca e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa nonché in merito alle iniziative riguardanti strategie e indirizzi generali della Banca ed operazioni strategiche soggette all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza riferisce e formula in proposito osservazioni e proposte al Consiglio per l'assunzione delle relative decisioni.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, da parte sua, richiede i pareri preventivi e le proposte che la normativa statutaria o regolamentare applicabile preveda debbano essere sottoposte al Consiglio di Sorveglianza stesso o ai Comitati costituiti al suo interno e riceve l'informativa in merito alle determinazioni assunte dal Consiglio di Sorveglianza così come ogni altra comunicazione rilevante al fine delle valutazioni di competenza del Consiglio di Gestione. Il Presidente, inoltre, si consulta abitualmente con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra i due Organi e promuove ogni opportuno coordinamento con il Consigliere Delegato per l'attuazione delle strategie e degli indirizzi generali della Banca. Viene informato e consultato tempestivamente dal Consigliere Delegato – anche al fine della prevista informativa al Presidente del Consiglio di Sorveglianza – in merito alle iniziative riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Banca nonché le operazioni di maggior rilievo; a tal fine acquisisce tutte le informazioni utili per l'assunzione delle relative decisioni da parte del Consiglio, formulando in proposito eventuali osservazioni e proposte. Infine, chiede e riceve informazioni dal Consigliere Delegato e dall'Alta Direzione, su specifici aspetti della gestione della Banca e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, nell'ambito delle sue funzioni di "garante" della completezza informativa all'interno del Consiglio, cura che tutti i Consiglieri ricevano un'adeguata informativa sulle materie all'ordine del giorno e scambia informazioni con i singoli Consiglieri, anche in relazione alle deleghe o agli incarichi loro attribuiti. Il Presidente, inoltre, ha il compito di curare che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente, con cadenza almeno trimestrale, le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca e dalle società controllate e, con periodicità di regola mensile, l'informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

A tal proposito, il Consigliere Delegato ha il compito di attivare le Strutture della Banca e del Gruppo affinché assicurino gli opportuni flussi informativi, anche al fine di riferire al Consiglio di Gestione e, per il suo tramite, al Consiglio di Sorveglianza tali informazioni. Al riguardo si sottolinea che alle riunioni del Consiglio di Gestione, come sopra rammentato, possono prendere parte esponenti della Banca e del Gruppo al fine di fornire informazioni e dati in merito alle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio.

Struttura organizzativa

Business Unit, Direzioni Centrali e Aree di Responsabilità

In una logica di tipo organizzativo e al fine di assicurare al governo del Gruppo la necessaria unitarietà complessiva, la struttura della Capogruppo è articolata in sei Business Unit – costituite dall'aggregazione di linee di business che presentano caratteristiche simili in relazione alla tipologia di prodotti e servizi offerti e al contesto normativo di riferimento – Direzioni Centrali e Unità di Staff, la maggior parte delle quali raggruppate in quattro Aree di Responsabilità a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO, facenti capo a Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Lending Officer e Chief Risk Officer.

Una particolare posizione nell'organigramma – finalizzata a garantirne la necessaria autonomia e indipendenza – è assunta dalla Direzione Internal Auditing, che risponde direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Ai Responsabili delle Strutture organizzative delle Business Unit e delle Direzioni Centrali viene affidata, nel quadro delle politiche e degli indirizzi generali, la responsabilità del conseguimento, anche attraverso l'impiego ottimale delle risorse umane e tecniche assegnate, degli obiettivi nelle aree a ciascuno attribuite.

Fatta eccezione per le Strutture di staff del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato nonché della Direzione Internal Auditing, tutte le altre Strutture organizzative della Banca e le altre compagini societarie facenti comunque parte del Gruppo riportano a una Business Unit o ad una Direzione Centrale.


In particolare, Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti 6 Business Unit che riportano direttamente al Consigliere Delegato e nel cui ambito rientrano le società del Gruppo operanti negli specifici settori di competenza:

- Divisione Banca dei Territori, a cui è assegnata la missione di servire la clientela retail e private nonché le piccole e medie imprese in Italia, attraverso il presidio capillare del territorio, l'attenzione alle specificità dei mercati locali e la valorizzazione dei marchi locali delle banche e delle società specializzate nel credito a medio/lungo termine, nel ramo assicurativo e nel credito al consumo, che fanno capo alla Business Unit, mediante le quali il Gruppo opera;
- Divisione Corporate & Investment Banking, dedicata alla clientela corporate e financial institutions italiana ed estera, con l'obiettivo della creazione di valore attraverso l'offerta di prodotti e servizi di corporate banking per la clientela di riferimento e l'attività di investment banking, capital markets, merchant banking, leasing e factoring per l'intero Gruppo;
- Public Finance, impegnata al servizio della clientela Stato, enti pubblici, enti locali e public utilities, con la mission di sviluppare attività di finanziamento a medio/lungo termine, finanza di progetto, cartolarizzazioni, consulenza di carattere finanziario e assunzione di partecipazioni in iniziative e progetti di investimento nei settori di riferimento;
- Divisione Banche Estere, con il compito di presidiare e coordinare l'attività sui mercati esteri nei quali la Banca è presente tramite banche commerciali controllate e partecipate che svolgono attività retail nonché di definire le linee strategiche volte ad individuare le opportunità di crescita del Gruppo;
- Eurizon Capital, società dedicata a fornire prodotti di risparmio gestito di tipo collettivo e individuale alle reti bancarie interne al Gruppo nonché a sviluppare la presenza nel segmento dell'open market attraverso specifici accordi di distribuzione con altre reti e investitori istituzionali;
- Banca Fideuram, società che, tramite la propria rete di private bankers, svolge attività di asset gathering al servizio della clientela con un potenziale di risparmio medio/alto.

L'attuale struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo prevede inoltre la carica di Direttore Generale – attualmente ricoperta, oltre che dallo stesso Consigliere Delegato Corrado Passera, da Francesco Micheli – nominato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e previo parere del Consiglio di Sorveglianza. Fino all'11 dicembre 2008 la carica di Direttore Generale era altresì ricoperta da Pietro Modiano.

Il Direttore Generale – cui è attribuita la responsabilità della Divisione Banca dei Territori – ha funzioni vicarie del Consigliere Delegato, ad eccezione di quelle inderogabilmente collegate alla predetta carica, e lo coadiuva nella gestione dell'impresa, nell'ambito dei poteri attribuitigli all'atto della nomina.

Struttura Organizzativa: quadro di sintesi



Struttura Organizzativa: quadro di dettaglio

Al Consiglio di Sorveglianza riporta:


- Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza (P. Grandi)

Al Presidente del Consiglio di Gestione riporta:

- Uff. del Presidente del Consiglio di Gestione (M. Deandreis)

Al Consigliere Delegato e CEO riportano:

- Corporate Social Responsibility (V. Serrentino)
- International Affairs (Rappresentanza di Bruxelles) (A. Perrazzelli)
- Laboratorio Banca e Società (M. Morganti)
- Operazioni Strategiche e Progetti Speciali (G. Gilli)
- Tutela Aziendale (R. Zani)



Comitati di Gruppo

Nell'ambito dei meccanismi finalizzati ad assicurare la gestione efficace di tematiche operative rilevanti per l'intero Gruppo e di garantire un adeguato livello di comunicazione e di discussione interna, operano nella Banca appositi Comitati di Gruppo composti da Dirigenti della Banca ed Esponenti di vertice di società del Gruppo:

- Comitato di Coordinamento, organismo consultivo con la funzione di agevolare l'interoperatività e la comunicazione tra le Strutture della Banca al suo massimo livello, nell'ottica di condividere e coordinare le principali scelte aziendali;
- Comitato di Direzione, organismo consultivo costituito allo scopo di presidiare i meccanismi di coordinamento di Gruppo, di facilitare e accelerare il recepimento degli orientamenti strategici e delle linee guida attuative nonché di assicurare interscambio informativo tra i partecipanti appartenenti alle diverse realtà del Gruppo. Il Comitato suggerisce opzioni strategiche e mette a fattor comune le linee operative dell'attività bancaria, in coerenza con il budget e il piano triennale, assicurando al riguardo il commitment del management anche per quanto riguarda la loro traduzione in piani e il conseguente controllo realizzativo;
- Comitato Governo dei Rischi di Gruppo, costituito, con potere deliberativo, consultivo e informativo, allo scopo di assicurare il presidio e la gestione dei rischi e la salvaguardia del valore aziendale a livello di Gruppo. Il Comitato coordina inoltre le attività degli specifici Comitati tecnici a presidio dei rischi finanziari e operativi nonché del Comitato Compliance di Gruppo;
- Comitato Rischi Finanziari di Gruppo, organismo con ruolo deliberativo e informativo focalizzato sui rischi finanziari proprietari di banking e trading book, che opera sulla base delle deleghe operative e funzionali assegnate dagli Organi statutari della Capogruppo e dell'azione di coordinamento svolta dal Comitato Governo dei Rischi di Gruppo;
- Comitato Rischi Operativi di Gruppo, focalizzato, con ruolo deliberativo e informativo, sui rischi operativi e operante sulla base delle deleghe operative e funzionali assegnate dagli Organi statutari della Capogruppo e dell'azione di coordinamento da parte del Comitato Governo dei Rischi di Gruppo;
- Comitato Compliance di Gruppo, organismo con ruolo deliberativo e informativo, focalizzato sulle valutazioni di conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di iniziative di business e nuovi prodotti, che opera sulla base delle deleghe operative e funzionali assegnate dagli Organi statutari della Capogruppo e dell'azione di coordinamento da parte del Comitato Governo dei Rischi di Gruppo;
- Comitato Crediti di Gruppo, organismo avente potere deliberativo e consultivo con il compito di assicurare la gestione coordinata delle problematiche inerenti i rischi di credito nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite.

Il Consigliere Delegato ha il potere di proporre al Consiglio di Gestione l'istituzione di ulteriori Comitati di Gruppo ed esercita una funzione di coordinamento dell'attività degli stessi.

Remunerazione degli Esponenti e del Management

Le Nuove Disposizioni di Vigilanza prevedono principi e linee applicative in tema di remunerazioni, cui le banche sono tenute ad attenersi. Fermi restando gli adeguamenti statutari in materia dei quali si è fatto cenno in premessa, le citate Disposizioni prevedono che venga assicurata all'assemblea una adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Con la presente Relazione si intende quindi dare conto delle norme, dei criteri e delle linee guida sinora applicate dalla Banca in argomento, con specifico riguardo ai Consiglieri di Sorveglianza, ai Consiglieri di Gestione ed al Consigliere Delegato, al Direttore Generale, ai Dirigenti apicali – anche con particolare riferimento al Dirigente preposto e ai Responsabili delle Funzioni di controllo interno – e ai dipendenti.

Consiglieri di Sorveglianza

Con riguardo al compenso spettante ai Consiglieri di Sorveglianza, trovano applicazione le norme di legge e di Statuto.

L'Assemblea dei soci è l'Organo competente a deliberare in ordine al compenso spettante a favore dei Consiglieri di Sorveglianza, all'atto della nomina; detto compenso viene determinato in misura fissa, per tutta la durata dell'incarico.

L'Assemblea della Banca, con delibera in data 1° dicembre 2006, ha, quindi, fissato il compenso annuo spettante

a ciascun Consigliere di Sorveglianza da essa nominato con riferimento agli esercizi 2007-2008-2009. Sulla base dello Statuto vigente, spetta, invece, alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, esaminate le proposte del Comitato per le Remunerazioni, determinare i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche o funzioni.

7.P.1.
7.C.2.
7.C.4.

Il Consiglio di Sorveglianza ha pertanto deliberato compensi integrativi – esclusivamente in misura fissa e indipendente dai risultati conseguiti dalla Società – per il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Consiglieri di Sorveglianza in funzione degli incarichi loro attribuiti anche nell’ambito dei Comitati costituiti al suo interno. Le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza relative ai compensi dei Consiglieri in relazione alla carica ricoperta o alle funzioni attribuite sono state assunte senza la partecipazione dei componenti interessati. Detta competenza statutaria sarà oggetto di modifica, al fine del recepimento delle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Consiglieri di Gestione e Consigliere Delegato

Il Consiglio di Sorveglianza, in base alle legge e allo Statuto vigente determina – sentito il Comitato Remunerazioni – il compenso dei Consiglieri di Gestione, del Consigliere Delegato e dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe ovvero che siano assegnati a Comitati o Commissioni.

7.P.1.
7.P.2.
7.C.1.
7.C.2.
1.C.1. d)

Al riguardo si rammenta che le remunerazioni degli amministratori, sulla base di quanto indicato dal Codice, “è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo l’emittente”. Inoltre, la Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 14 dicembre 2004 (2004/913/CE), richiamata dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, considera che gli elementi essenziali della remunerazione (e cioè la forma, la struttura ed il livello della stessa) dovrebbero facilitare l’assunzione e la permanenza di amministratori che abbiano le qualità richieste per dirigere una società.

Con riferimento al compito di determinare le remunerazioni dei componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza ha definito non soltanto l’ammontare dei compensi, fissi e variabili, da riconoscere ai Consiglieri ma anche i criteri guida sulla base dei quali procedere al loro riconoscimento.

Ai fini delle proprie deliberazioni, il Consiglio di Sorveglianza si è avvalso del supporto del Comitato Remunerazioni, che si è tra l’altro confrontato con una importante società internazionale di selezione e valutazione delle risorse umane, la quale ha fornito indicazioni sugli orientamenti e la *best practice* del mercato riguardo al trattamento economico delle posizioni di vertice.

I criteri guida individuati nella definizione delle politiche di remunerazione si sono, quindi, basati sull’esame della composizione del Consiglio di Gestione, dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento quale organo collegiale, e dei compiti e delle responsabilità di ciascun Consigliere, non solo quale componente dell’organo gestorio, ma anche in funzione delle cariche e degli incarichi conferiti nonché delle deleghe attribuite, tenendo conto delle dimensioni e del ruolo della Banca nel contesto domestico ed internazionale, nonché della sua complessità, derivante anche dalla fusione che ha imposto una rapida ed efficace attuazione del processo di integrazione delle due realtà preesistenti.

In tale ottica, il Consiglio di Sorveglianza ha ritenuto di strutturare il compenso dei Consiglieri di Gestione, in parte in misura fissa e in parte in misura variabile, tenendo conto anche dell’attività di analisi svolta dal Comitato Remunerazioni in ordine agli emolumenti corrisposti agli esponenti delle due banche che hanno dato origine a Intesa Sanpaolo.

Più specificatamente, i criteri guida individuati dal Consiglio di Sorveglianza per la remunerazione dei Consiglieri di Gestione in carica nel triennio 2007-2008-2009 prevedono:

- di riconoscere un uguale compenso fisso annuo, correlato alla carica di Consigliere;
- di attribuire un compenso, anch’esso stabilito in misura fissa su base annua, per le cariche di Presidente e di Vice Presidente e di Consigliere Delegato;
- di corrispondere un compenso ulteriore fisso, su base annua, a favore del Consigliere Delegato, anche in funzione del ruolo di Chief Executive Officer, oltre agli importi relativi ai benefit assicurativi e al trattamento previdenziale integrativo; non risulta pattuizione di altri compensi/indennità in caso di recesso/risoluzione;

-
- di riconoscere una parte variabile della remunerazione che, per tutti i Consiglieri di Gestione, verrebbe corrisposta a fine mandato in esito al raggiungimento di alcuni risultati di medio periodo, individuati nell'ambito del Piano d'Impresa triennale, mentre per il Consigliere Delegato sono previsti anche compensi integrativi su base annua in relazione a determinati parametri dei Budget di riferimento.

A tale ultimo riguardo si precisa che:

- i parametri predefiniti dal Consiglio di Sorveglianza per la corresponsione della componente variabile riservata a tutti i Consiglieri di Gestione sono la redditività, la qualità del credito, l'efficienza operativa e la solidità patrimoniale; per ciascun parametro è stata individuata una soglia minima; la componente variabile una tantum, prevista alla scadenza del mandato in essere, è stata fissata, per ciascun Consigliere di Gestione, nella misura pari alla metà degli emolumenti fissi del triennio che, come detto, sono uguali per tutti i Consiglieri;
- la componente variabile annuale per il Consigliere Delegato, con riferimento al Budget 2008, dipende dal conseguimento di alcuni dei sopra citati parametri individuati per il Consiglio di Gestione, ancorché per valori differenti strettamente correlati alle previsioni di Budget, nonché da un ulteriore parametro costituito dal *rating* sul debito a medio e lungo termine assegnato alla Banca dall'agenzia Standard & Poor's, inteso quale indicatore sintetico del giudizio che il mercato attribuisce alla politica di gestione dei rischi e alle scelte di natura finanziaria della Banca; la componente variabile una tantum, prevista con riferimento al raggiungimento dei risultati di Budget sopra indicati è pari a un'annualità della remunerazione fissa riservata al Chief Executive Officer, mentre quella connessa ai parametri collegati al Piano d'Impresa triennale è stata fissata nella misura pari a due volte detto importo.

Il Consigliere Delegato non è beneficiario di alcun piano di stock option.

Tutti i premi variabili, se dovuti, potranno venire corrisposti dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Sorveglianza, dei bilanci relativi agli esercizi di riferimento e, per quanto riguarda il premio relativo al Piano d'Impresa, dopo l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, a condizione che gli interessati siano in carica al momento delle deliberazioni stesse.

Direttore Generale

Ferme le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, a determinare come sopra il compenso del Consigliere Delegato (tenuto conto delle deleghe attribuitegli anche in veste di Direttore Generale), la determinazione del compenso spettante al Direttore Generale compete, ai sensi di Statuto, al Consiglio di Gestione su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza.

7.C.1.

In particolare, è stato deliberato che tale retribuzione risulti strutturata su:

- 1) una retribuzione annua fissa;
- 2) un premio variabile corrisposto su base annua in caso di raggiungimento degli obiettivi di Budget di ogni singolo esercizio;
- 3) un ulteriore premio variabile, corrisposto una tantum, in caso di realizzazione degli obiettivi del Piano d'Impresa 2007-2009.

Tale retribuzione viene determinata sulla base dei medesimi parametri sopra indicati per il Consigliere Delegato.

I premi variabili vengono corrisposti dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Sorveglianza, dei bilanci relativi agli esercizi di riferimento e, per quanto riguarda il premio relativo al Piano d'Impresa, dopo l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, a condizione che gli interessati siano in carica al momento delle deliberazioni stesse.

Il Direttore Generale non è beneficiario di alcun piano di stock option.

Responsabili delle Funzioni di controllo interno e Dirigente preposto

Per i Responsabili delle Funzioni di controllo interno e il Dirigente preposto è prevista una retribuzione annua fissa lorda e, in coerenza con le politiche di Gruppo in materia di retribuzione variabile ed in ragione dei positivi risultati che gli stessi sapranno conseguire nell'espletamento delle proprie funzioni aziendali, una quota variabile lorda di importo comunque non superiore a un'annualità della retribuzione fissa di cui sopra.

L'entità del suddetto trattamento variabile è definita, nel rispetto delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, con riferimento ad indicatori qualificativi specifici delle rispettive funzioni.

In particolare, per quanto riguarda il Dirigente preposto, tali indicatori permettono di valutare:

- la corretta rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali della Banca e dell'intero Gruppo;
- l'assolvimento degli adempimenti contabili e di Vigilanza;
- il controllo di qualità sui processi che sovrintendono all'informativa amministrativo-finanziaria ai mercati;
- la definizione, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, degli indirizzi e delle politiche in materia di Bilancio, adempimenti fiscali e consulenza legale.

Il dettaglio dei compensi relativi al 2008 ai Consiglieri di Sorveglianza, ai Consiglieri di Gestione e ai Direttori Generali viene illustrato nella specifica tabella riportata nelle note al Bilancio d'esercizio.

Nella stessa sono riportati, in forma aggregata, i compensi ai Dirigenti con responsabilità strategiche.

La politica di remunerazione e incentivazione per il management e i dipendenti

L'investimento nelle azioni di sviluppo e valorizzazione del capitale umano rappresenta l'elemento distintivo e qualificante del Gruppo Intesa Sanpaolo, in un quadro di sviluppo sostenibile e di forte responsabilità verso tutti gli stakeholders.

Ciò si traduce nella promozione di comportamenti, competenze e sistemi finalizzati a garantire rispetto per le persone e sviluppo del capitale umano, attraverso adeguate iniziative di empowerment, formazione e aggiornamento professionale; riconoscimento del merito individuale e di squadra; coinvolgimento e motivazione al fine di realizzare gli obiettivi del Piano, anche in ottica di integrazione; equità di trattamento e valorizzazione delle differenze; fiducia e senso di appartenenza.

La Società ha pertanto realizzato una serie di iniziative, progetti, strumenti e sistemi, opportunamente integrati in una specifica "piattaforma dello sviluppo", al fine di supportare la gestione e la crescita professionale delle persone del Gruppo. Detta piattaforma è resa disponibile ai Capi e ai Gestori del Personale, al fine di favorire equità e sostenibilità delle azioni gestionali e premianti, nell'ottica di individuare e valorizzare efficacemente il merito dei collaboratori.

Tre diversi sistemi costituiscono i pilastri gestionali della nuova piattaforma dello sviluppo:

- valutazione delle posizioni organizzative, per identificare la rilevanza di ciascuna posizione organizzativa, espressa mediante una metrica internazionale e ricavata attraverso una rigorosa analisi del livello delle responsabilità attribuite, della complessità delle attività presidiate e degli impatti di natura economica e organizzativa. Il contributo della valutazione delle posizioni è riscontrabile in termini di equità interna (trattamenti, riconoscimenti e opportunità di sviluppo) e di competitività nei confronti del mercato (posizionamento strategico coerente con le necessità di attraction e di retention delle professionalità chiave per realizzare efficaci strategie di crescita);
- valutazione delle competenze e riconoscimento del merito (performance management), finalizzata, per i Responsabili, a garantire un efficace presidio degli obiettivi del Piano d'Impresa, favorendo l'allineamento su dimensioni economiche di rilevanza per il Gruppo e sugli obiettivi specifici di ciascuna unità organizzativa e, con specifico riferimento al restante personale, finalizzato a un'efficace individuazione del merito e al rafforzamento delle competenze attraverso la definizione di piani individuali di sviluppo;
- valutazione e identificazione del potenziale, attraverso la messa a punto di un apposito sistema reso

disponibile a ciascun Responsabile, nonché attraverso l'attivazione di appositi assessment volti a verificare l'allineamento delle competenze manageriali rispetto a quelle espresse dal modello di leadership definito per il Gruppo. Il potenziale esprime il quadro delle capacità e delle attitudini individuali in chiave prospettica, e costituisce un fondamentale strumento per la pianificazione dello sviluppo professionale e manageriale delle persone.

Dette informazioni gestionali, opportunamente integrate con dati e parametri di carattere economico-finanziario, consentono altresì di predisporre un sistema di metriche per monitorare efficacemente lo sviluppo del capitale umano e quantificarne l'apporto nei processi di creazione del valore.

Le informazioni ricavate attraverso i sistemi sopra richiamati costituiscono gli elementi oggettivi su cui è stata basata la politica retributiva di Gruppo finalizzata, per quanto riguarda il Management, ad assicurare un adeguato posizionamento della relativa retribuzione globale annua ai livelli espressi dal mercato dei grandi gruppi bancari europei, valori ricavati attraverso periodiche survey specializzate.

Gli obiettivi generali e le linee guida perseguite attraverso la politica retributiva rispondono pertanto a criteri di:

- **merito**, al fine di assicurare un più accentuato collegamento con la prestazione fornita ed il potenziale manageriale evidenziato;
- **equità**, al fine di ridurre la dispersione retributiva e armonizzare i trattamenti;
- **sostenibilità**, al fine di contenere gli oneri derivanti dall'applicazione della policy entro valori compatibili con gli obiettivi di costo del Piano d'Impresa.

Il Sistema di Incentivazione a supporto del Piano d'Impresa

In coerenza con il quadro sopra delineato, la Società ha predisposto uno specifico Sistema di Incentivazione a supporto del Piano d'Impresa rivolto al Management del Gruppo e finalizzato a sostenere il raggiungimento degli obiettivi di breve e di medio termine.

Detto sistema si compone di due parti tra loro strettamente correlate: la prima relativa agli obiettivi e ai risultati raggiunti in ciascun anno di riferimento, la seconda (c.d. Piano LTI – Long Term Incentive) riguardante gli obiettivi e i risultati che saranno complessivamente conseguiti al termine del Piano d'Impresa.

Il bonus annuale, di cui alla prima parte del suddetto Sistema, è erogato al Management successivamente alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, nel rispetto dei meccanismi di incentivazione tempo per tempo vigenti presso ogni Business Unit e i diversi ambiti organizzativi e in funzione della valutazione delle prestazioni individuali.

Il Piano LTI prevede l'attribuzione ai beneficiari di una somma una tantum, da erogarsi al termine del Piano d'Impresa, subordinatamente al raggiungimento dei relativi obiettivi economici e di efficienza e alla permanenza in servizio al termine del triennio.

L'entità dei premi erogabili è rapportata al livello della retribuzione fissa e, nell'ipotesi di pieno conseguimento degli obiettivi di Piano, sia di breve e che di medio termine, può raggiungere le soglie di seguito illustrate:

- per il Top e Senior Management, fino a 1 RAL (Retribuzione Annuale Lorda) di bonus per ciascun esercizio e fino a 2 RAL di premio una tantum massimo a fine triennio;
- per gli altri destinatari, fino ad un importo compreso tra 0,33 e 0,67 RAL, in funzione della famiglia professionale di appartenenza, per ciascun esercizio e fino a 1 RAL di premio una tantum massimo a fine triennio.

La differenziazione dei premi per famiglia professionale, ovvero per ambito di business, risulta coerente con i riscontri avuti attraverso specifiche analisi di benchmarking riferite alle principali banche universali europee e garantiscono inoltre il rispetto del criterio di equità interna, stante l'utilizzo di riferimenti comuni a ciascuna fascia di popolazione.

Trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

La cessazione dal servizio di personale in possesso del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità e/o dei trattamenti pensionistici dell'A.G.O. può intervenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro realizzati mediante la sottoscrizione di apposite transazioni.

Peraltro, negli ultimi anni la Società ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali specifici accordi relativi al cosiddetto "fondo di solidarietà", applicabili per i dipendenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i dirigenti, attraverso i quali è stato tra l'altro disciplinato il trattamento da erogare al personale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il sistema dei controlli

Principali caratteristiche

In linea con la normativa di diritto societario e con quella di vigilanza bancaria ed in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina, la Banca si è dotata di un sistema di controlli interni idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'impresa e del Gruppo, che vede il coinvolgimento degli Organi collegiali, del Dirigente Preposto, della società di revisione, delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

8.P.1.
8.P.2.
8.P.3.

In attuazione degli indirizzi definiti dagli Organi sociali, il sistema dei controlli interni della Banca e del Gruppo è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione e il governo dei rischi connessi alle attività svolte, avendo come riferimento anzitutto le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, in materia di controllo prudenziale delle imprese e dei gruppi bancari e la normativa sui conglomerati finanziari, nonché l'evoluzione delle *best practices* a livello internazionale.

8.C.1.
8.C.2.

In tale contesto, gli elementi essenziali del sistema formano oggetto di una valutazione di adeguatezza costante da parte degli Organi societari, che ne tengono conto, rispettivamente, nella relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ex art. 153 del Testo unico della finanza sull'attività svolta e nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio predisposta dal Consiglio di Gestione, oltre che in occasione dell'approvazione della presente Relazione.

Nel corso del 2008, anche allo scopo di rafforzare il sistema dei controlli interni e di assicurare un efficace presidio della gestione del rischio, la Banca ha proceduto ad una riarticolazione delle Strutture centrali basata su tre livelli: la gestione del business, il controllo del rischio e l'Audit interno. In tale contesto, è stata istituita, a riporto del Consigliere Delegato, un'area specifica – che fa capo al Chief Risk Officer – nell'ambito della quale sono concentrate le funzioni di Risk Management, Compliance e Legale e di presidio della qualità del credito, garantendo in tal modo autonomia e indipendenza delle Strutture deputate al controllo di secondo livello dalle Funzioni di supporto al business.

I controlli di terzo livello sono, invece, assicurati dalla Direzione Internal Audit.

Ciò premesso, si descrivono di seguito i principali elementi del sistema dei controlli, dando anche conto dell'articolazione dei controlli che attengono all'informazione finanziaria (con riferimento alle attività del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al sistema di controllo dell'informazione finanziaria, alla revisione contabile), delle ulteriori Funzioni di controllo (risk management, compliance, internal audit) e dei modelli di prevenzione dei reati.

Gli Organi collegiali

In ragione della particolare importanza della materia ed in dipendenza dell'adozione del modello dualistico, entrambi gli Organi collegiali che concorrono ad esercitare la supervisione strategica della Società sono attivamente coinvolti nell'attività di controllo dei rischi ed in particolare:

- il Consiglio di Gestione è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema dei controlli interni in attuazione degli indirizzi strategici e ne valuta la funzionalità complessiva, tenendo conto di ogni segmento di operatività del Gruppo. Inoltre, su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio di Gestione adotta le opportune delibere dirette a proporre al Consiglio di Sorveglianza le linee di indirizzo per assicurare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- al Consiglio di Sorveglianza compete l'approvazione delle politiche generali di gestione dei rischi proposte dal Consiglio di Gestione, la verifica che l'assetto delle Funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli obiettivi strategici, nonché la valutazione e la vigilanza sul grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni; in tale contesto il Consiglio di Sorveglianza verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo.

Al fine di garantire effettività alla propria azione, il Consiglio di Gestione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative all'assetto organizzativo della Banca e del Gruppo ed al sistema di controllo interno nel suo complesso siano supportate da una adeguata attività consultiva e istruttoria.

Il Consiglio di Gestione ha inoltre ritenuto opportuno includere nell'ambito delle prerogative del Consigliere Delegato anche la responsabilità di assicurare la funzionalità dei controlli. Pertanto, le delibere del Consiglio di Gestione sulla politica di gestione dei rischi e sui controlli interni sono assunte su impulso e proposta del

8.C.5.

Consigliere Delegato, il quale è più in generale tenuto a curare che “l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa”. Il Consigliere Delegato veicola, inoltre, l’attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza verso le Strutture coinvolte; in particolare:

- assicura un’efficace gestione dell’operatività e dei connessi rischi, definendo politiche e procedure di controllo appropriate;
- assicura, anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca, la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia complessiva del sistema dei controlli interni, provvedendo altresì al suo adeguamento per gestire rischi nuovi ovvero migliorare il controllo di quelli già noti;
- individua e valuta, anche sulla base dell’analisi degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi;
- definisce i compiti delle Unità operative dedicate alle funzioni di controllo, assicurando che le varie attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze tecniche;
- stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità.

8.P.4.
8.C.3.

Il Consiglio di Sorveglianza, come già evidenziato, è supportato dal Comitato per il Controllo nello svolgimento dei compiti volti a valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell’internal audit ed al sistema informativo contabile.

Tale Comitato, in base a quanto previsto dal proprio Regolamento – modificato nel corso del 2008 - tra gli altri compiti:

- valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato;
- valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento dell’incarico nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nell’eventuale lettera di suggerimenti;
- vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile, scambiando con la società di revisione i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’individuazione ed al presidio dei rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- esprime parere sulla nomina e revoca del preposto alla Funzione di Internal Auditing;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nell’esprimersi sulla nomina e revoca dei preposti alle Funzioni Compliance e Risk Management;
- verifica che (i) l’assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito dalle Funzioni aziendali preposte in coerenza con gli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza e (ii) che alle Funzioni medesime sia assicurata un’autonomia di giudizio appropriata e siano assicurati mezzi e risorse adeguati per l’esercizio delle loro funzioni;
- approva, anche in qualità di Organismo di Vigilanza, il piano di lavoro predisposto annualmente dal preposto alla Funzione Internal Auditing; in tale contesto può richiedere specifiche verifiche volte a valutare l’adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti;
- esamina le relazioni periodiche dei preposti alle Funzioni Risk Management, Internal Auditing e Compliance, svolge le relative osservazioni e propone al Consiglio di Sorveglianza le eventuali determinazioni da assumere;
- riferisce al Consiglio di Sorveglianza, almeno semestralmente in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Anche nel corso dell’esercizio 2008, il Comitato ha concentrato l’attenzione sulla struttura organizzativa, con particolare riguardo al sistema dei controlli interni, sulle relazioni con le altre Funzioni aziendali della Banca e con le società del Gruppo, sul meccanismo di governo dei rischi e sulle procedure.

La verifica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento dei sistemi di controllo interni ha comportato diversi incontri, focalizzati su specifici argomenti, tra il Comitato per il Controllo e la Direzione Internal Auditing, la Direzione Compliance, la Direzione Risk Management, che hanno continuato a supportare l’attività del Comitato con la produzione di un sistematico flusso informativo, nonché la Società di Revisione, il Dirigente preposto, le Funzioni di business e di governo della Banca.

Con riguardo alle Funzioni di controllo, ha svolto riflessioni sulle Strutture di Audit, di Risk Management e di Compliance della Banca. Ha supervisionato, a supporto del Consiglio di Sorveglianza – responsabile in merito alla verifica dell'efficacia delle scelte organizzative che riguardano il sistema dei controlli – il processo riorganizzativo adottato dalla Banca, teso a razionalizzare e a semplificare le strutture di governo, operando la segregazione delle funzione di gestione dalle funzioni di controllo dei rischi, con particolare attenzione alla Funzione di internal auditing.

Ha supportato il Consiglio di Sorveglianza in merito al parere relativo alla nomina del responsabile della Direzione Compliance.

Con riferimento al controllo dei rischi ha preso periodicamente visione della posizione complessiva di rischio del Gruppo, attraverso la disamina del "Tableau de Bord dei rischi"; ha verificato l'avanzamento dei lavori dell'apposito Gruppo di Lavoro in materia di adeguamento alle disposizioni di vigilanza prudenziale.

Con riferimento al sistema informativo contabile, il Comitato ha preso visione della "Relazione sul sistema dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria" e ha ricevuto dalle competenti Funzioni la relativa informativa periodica.

Con riferimento infine al sistema dei controlli interni più in generale, ha analizzato la rendicontazione periodica delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Direzione Internal Auditing e ha monitorato tempo per tempo, mediante il "Tableau de Bord Audit", le azioni di soluzione in corso per superare i punti di debolezza riscontrati.

Dirigente preposto e informativa contabile e finanziaria

Nel corso dell'esercizio 2008, a seguito delle modifiche apportate alla struttura organizzativa della Banca, con particolare riferimento alle funzioni di controllo, il Consiglio di Gestione, sulla base del parere formulato dal Consiglio di Sorveglianza, ha nominato, in sostituzione di Bruno Picca, con decorrenza 1° luglio 2008, Ernesto Riva Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del Testo unico della finanza.

Ai sensi di Statuto, il Dirigente preposto – scelto tra i dirigenti della Società – deve essere in possesso di specifici requisiti di professionalità collegati ad adeguate competenze in materia di informazione contabile e finanziaria e di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturate per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa. Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla vigente normativa per i membri degli organi di controllo delle società quotate.

Il Dirigente preposto ha il compito di presidiare il sistema dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria. Ai sensi del citato art. 154-bis, il Dirigente preposto deve, infatti, attestare:

- che gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale corrispondano alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- congiuntamente al Consigliere Delegato, mediante apposita relazione, allegata al bilancio annuale e al bilancio semestrale, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Il Consiglio di Gestione ha, a tal fine, approvato, con parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, il Regolamento aziendale "Linee guida di governo amministrativo finanziario", che disciplina:

- il modello di governo necessario al Dirigente preposto per verificare in via continuativa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili a livello di Gruppo;
- il sistema di flussi informativi e di relazioni con le altre Funzioni aziendali della Capogruppo e con le società controllate, tale da consentire al Dirigente preposto di ricevere le informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti;
- il sistema di attestazioni al Consigliere Delegato e al Dirigente preposto da parte delle altre Funzioni

-
- aziendali della Capogruppo e delle società controllate, in merito all'avvenuto rispetto degli obblighi normativi per quanto di competenza;
 - i flussi di comunicazione da parte del Dirigente preposto verso gli Organi sociali e gli scambi informativi con la Società di revisione.

Il Dirigente preposto esercita un ruolo di indirizzo e coordinamento delle Società del Gruppo in materia amministrativa e contabile e di presidio del sistema dei controlli interni funzionali all'informativa contabile e finanziaria. Le Società del Gruppo sono tenute a recepire, adeguandole al proprio contesto societario, le disposizioni adottate in materia dalla Capogruppo, si raccordano con il Dirigente Preposto al fine di attuare un adeguato presidio delle procedure per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria a livello di Gruppo e garantiscono al Dirigente Preposto tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti e per il rilascio delle previste attestazioni.

Alla luce delle rilevanti responsabilità affidate, al Dirigente preposto sono attribuiti poteri e mezzi adeguati per lo svolgimento delle proprie funzioni. In particolare, il Dirigente Preposto dispone di una Struttura organizzativa numericamente e qualitativamente adeguata e si avvale del supporto delle altre Strutture aziendali della Capogruppo per quanto riguarda le attività funzionali al rispetto dei compiti previsti dalla normativa.

Al fine di consentire al Consiglio di Gestione di vigilare affinché il Dirigente preposto disponga di poteri e mezzi adeguati nonché in merito al rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili, il Dirigente Preposto fornisce al Consiglio, su base trimestrale, un'informativa relativa alle attività svolte, alle eventuali criticità emerse e alle azioni avviate per il superamento delle stesse e, su base semestrale, gli esiti delle valutazioni sul sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria funzionali alle attestazioni richieste dalla normativa al Consigliere Delegato ed al Dirigente Preposto.

Tali informative vengono presentate anche al Comitato per il Controllo e al Consiglio di Sorveglianza al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul sistema informativo contabile previste dalla legge e dallo Statuto.

Nell'ambito del presidio del sistema dei controlli relativi all'informativa contabile e finanziaria, Intesa Sanpaolo ha formalizzato – anche in adesione alle disposizioni Consob in materia – uno specifico processo organizzativo finalizzato ad assicurare un sistematico presidio nei confronti delle società controllate regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Con riferimento a tali società e sulla base della suddetta regolamentazione, la Banca, tra l'altro, mette a disposizione per il pubblico le situazioni contabili predisposte al fine della redazione del bilancio consolidato e verifica che le controllate stesse forniscano al proprio revisore le informazioni necessarie alla relativa attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali e che le stesse dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla Società e al proprio revisore i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato.

Controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria

Il modello di riferimento individuato da Intesa Sanpaolo per la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria si basa sul COSO e sul COBIT Framework, che costituiscono standard di riferimento generalmente accettati a livello internazionale¹.

Il modello prevede l'esistenza:

- di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti; ciò attraverso la verifica della presenza di elementi quali adeguati sistemi di *governance*, standard comportamentali improntati all'etica ed all'integrità, efficaci strutture organizzative, chiarezza di assegnazione di deleghe e responsabilità, adeguate policy di rischio, sistemi disciplinari del personale, efficaci codici di condotta e sistemi di prevenzione delle frodi;
- di procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio ed, in genere, dell'informativa finanziaria, con verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione; in tale categoria sono compresi, oltre ai processi amministrativi e contabili in senso stretto, anche i processi di business, di indirizzo e controllo e di supporto con impatto stimato significativo sui conti di bilancio;

¹ Il COSO Framework è stato elaborato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, organismo statunitense che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dell'informativa societaria, attraverso la definizione di standard etici ed un sistema di corporate governance ed organizzativo efficace; il COBIT Framework - Control OBJECTives for IT and related technology è un insieme di regole predisposto dall'IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l'obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT.

-
- di regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi afferenti le procedure amministrative e contabili, con verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

Il modello è applicato secondo una logica *risk based*, selezionando le società, le procedure amministrative e contabili e le regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi considerate rilevanti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria del Gruppo.

La verifica della presenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario è svolta sulla base delle evidenze prodotte dalle Strutture di Internal Auditing. La verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e delle regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi avviene, in parte, secondo metodologie specifiche mutuare dagli standard di revisione presiedute dal Dirigente preposto con strutture allo scopo dedicate ed, in parte, sulla base delle evidenze dell'Internal Auditing, della Compliance e delle altre Funzioni aziendali con responsabilità di controllo, in un'ottica di massimizzazione delle sinergie organizzative. L'avvenuto rispetto degli obblighi normativi in materia è altresì riscontrato grazie al sistema di attestazioni prodotte al Dirigente preposto da parte delle altre Funzioni aziendali della Capogruppo e delle società controllate.

Il modello utilizzato consente di pervenire ad una ragionevole garanzia dell'attendibilità dell'informativa contabile e finanziaria. Come evidenziato dal COSO Framework, qualsiasi sistema di controllo interno, seppure ben concepito e funzionante, non può peraltro escludere completamente l'esistenza di disfunzioni o frodi che possano avere impatti sull'informativa in oggetto.

Revisione Contabile

In Intesa Sanpaolo, quale Società quotata, l'attività di controllo contabile spetta per legge in via esclusiva ad una società di revisione, cui compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché di accertare che il bilancio d'esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che i medesimi documenti siano conformi alle norme che li disciplinano. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato nonché sulla relazione semestrale.

La società di revisione attualmente incaricata da Intesa Sanpaolo è Reconta Ernst & Young S.p.A., il cui incarico scadrà con l'Assemblea che delibererà in merito alla distribuzione degli utili dell'esercizio 2011. L'affidamento dell'incarico di revisione viene conferito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza.

Anche allo scopo di perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia dei controlli affidati ai revisori, Intesa Sanpaolo ha adottato una "Policy audit e non audit" di Gruppo per il conferimento a società di revisione e alle loro reti di incarichi di revisione contabile e di altri servizi, indirizzata alle Strutture della Capogruppo e alle società del Gruppo, in conformità agli indirizzi espressi in merito dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza.

La Policy è volta a istituire un sistema di supervisione finalizzato a monitorare a livello di Gruppo gli incarichi conferiti dalle Strutture della Capogruppo e dalle società del Gruppo a società di revisione, alle loro reti e a soggetti alle stesse collegati, con l'obiettivo di salvaguardare l'indipendenza dei revisori e di presidiare l'applicazione della normativa in materia.

10.C.5.

Il Chief Risk Officer

Il Chief Risk Officer cui fa capo l'Area di responsabilità nell'ambito della quale sono concentrate le Direzioni Risk Management, Compliance nonché Legale e Contenzioso, oltre al Presidio della qualità del credito, costituisce la "seconda linea di difesa" nella gestione dei rischi aziendali, separata e indipendente rispetto alle funzioni di supporto al business.

Al Chief Risk Officer, è affidata la funzione di:

- definire, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche in materia di gestione dei rischi, compliance e legale;
- coordinare l'attuazione degli indirizzi e delle politiche in materia di gestione dei rischi, compliance e legale da parte delle unità preposte del Gruppo, anche nei diversi ambiti societari;

-
- garantire la misurazione e il controllo dell'esposizione di Gruppo alle diverse tipologie di rischio, verificando anche l'attuazione degli indirizzi e politiche di cui al precedente punto;
 - assicurare il presidio della qualità del credito garantendo il rispetto degli indirizzi e delle strategie creditizie, attraverso il monitoraggio nel continuo dell'andamento del rischio, e proponendo la struttura dei poteri delegati agli Organi sociali;
 - presidiare l'identificazione e il monitoraggio di eventuali disallineamenti dalle norme vigenti, nonché la consulenza, assistenza e sensibilizzazione delle Funzioni aziendali alle normative.

Il Risk Management

In attuazione delle disposizioni di vigilanza, apposite procedure di Gruppo sono dedicate al controllo dei requisiti patrimoniali a presidio di tutte le principali aree di rischio ed in specie per i rischi di credito, di mercato, operativi, di concentrazione e di liquidità.

Il coordinamento di tutte le attività di risk management fa capo a Comitati di Gruppo – già descritti – che riportano al Consigliere Delegato.

In particolare, nel Comitato Governo dei Rischi di Gruppo, avente potere deliberativo, consultivo e informativo, sono incentrati il presidio e la gestione dei rischi e la salvaguardia del valore aziendale a livello di Gruppo. In esso sono incardinate importanti funzioni per la realizzazione delle strategie di controllo dei rischi, quali:

- proporre agli Organi sociali le strategie e le politiche di Gruppo della gestione dei rischi;
- assicurare il rispetto delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di governo dei rischi e della relativa trasparenza informativa;
- assicurare al Consigliere Delegato e CEO e al Consiglio di Gestione una visione integrata in materia di esposizione ai rischi;
- individuare, analizzare e monitorare le situazioni di potenziale significativo deterioramento del rischio e gestire eventi di particolare impatto e rilevanza;
- assicurare l'adeguatezza e l'efficacia dell'architettura dei sistemi di misurazione e di reporting dei rischi, valutando la coerenza tra gli indirizzi di business e gli strumenti/processi di gestione; in tale ambito il Comitato supervisiona le risultanze del processo di convalida dei modelli di risk management;
- coordinare le attività degli specifici Comitati tecnici a presidio dei rischi finanziari e operativi;
- valutare l'adeguatezza del capitale economico e regolamentare del Gruppo, nonché l'allocatione delle risorse patrimoniali alle unità d'affari in funzione degli obiettivi di piano e di tolleranza al rischio;
- verificare la coerenza dei requisiti patrimoniali e delle misurazioni di rischio con le politiche di bilancio;
- verificare l'andamento del profilo di rischio creditizio complessivo del Gruppo, coordinandone le azioni correttive e gli indirizzi strategici;
- attribuire alle Divisioni/Direzioni i massimali di rischio di rispettiva competenza e definire l'articolazione dei limiti di rischio paese e di concentrazione del rischio di credito;
- diffondere la cultura del rischio, nelle sue diverse componenti, all'interno del Gruppo;
- definire le strategie di continuità operativa finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza di ampia portata;
- governare il progetto Basilea II e la supervisione dei progetti/interventi necessari per garantire la *compliance* regolamentare.

Nell'ambito della area che fa capo al Chief Risk Officer, la responsabilità di misurare e controllare l'esposizione del Gruppo alle diverse tipologie di rischio sopra indicate è demandata alla Direzione Risk Management, mentre la convalida interna di attività connesse a sistemi interni di misurazione del rischio sono affidate all'Ufficio Validazione Interna. Quest'ultimo ha, tra l'altro, il compito di validazione dei modelli interni, già operativi o in fase di sviluppo, su tutti i profili di rischio trattati nel Primo e Secondo Pilastro dell'Accordo di Basilea II.

La Funzione di conformità

In ottemperanza alle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, che richiedono che la funzione di conformità sia collocata in posizione di autonomia dalle strutture operative e di separazione dalla revisione interna, nel mese di giugno del 2008 è stata costituita la Direzione Compliance, a diretto riporto del Chief Risk Officer.

Il responsabile della Funzione di conformità è stato nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Consigliere Delegato, e previo parere del Consiglio di Sorveglianza, ed è dotato della necessaria autonomia e indipendenza dalle Strutture operative.

La Direzione Compliance ha il compito di gestire a livello di Gruppo il rischio di non conformità alle norme, inteso come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni

di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di autoregolamentazione, attraverso la predisposizione delle linee guida, delle politiche e delle regole metodologiche inerenti la gestione del rischio di non conformità.

In particolare la Direzione Compliance svolge direttamente per la Capogruppo e le società controllate in service tutti i compiti attribuiti alla Funzione di conformità dalle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia e dal Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob con riferimento agli ambiti normativi considerati a maggiore rilevanza dalle Autorità di Vigilanza o per i quali si è reputato comunque necessaria una gestione accentrata del rischio di non conformità, in coerenza con le indicazioni delle associazioni di categoria e le principali prassi di mercato: servizi d'investimento, intermediazione assicurativa e previdenziale, market abuse, conflitti di interesse, operazioni personali, sollecitazione all'investimento, trasparenza delle condizioni contrattuali, credito alle famiglie, usura, pratiche commerciali scorrette, sistemi di pagamento, responsabilità amministrativa degli Enti, antiriciclaggio, embarghi, banca depositaria.

La Banca ha inoltre individuato alcuni ambiti normativi, comunque rilevanti ai fini del rischio di non conformità, per i quali i compiti attribuiti alla Funzione di conformità sono svolti da altre Strutture aziendali, dotate di adeguata indipendenza e delle necessarie competenze: internal dealing, registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate sui titoli Intesa Sanpaolo e di società del Gruppo, tutela della concorrenza, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti del Gruppo bancario, tutela della privacy, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale. Per tali ambiti normativi, la Direzione Compliance svolge tuttavia un ruolo di definizione delle linee guida e delle regole metodologiche di presidio e di valutazione del rischio di non conformità, di coordinamento delle iniziative di compliance anche ai fini della loro prioritizzazione in relazione al rischio relativo, di verifica dell'effettiva loro applicazione da parte delle Strutture preposte al presidio e di produzione di un'informativa integrata delle relative risultanze agli Organi sociali.

La Direzione Compliance svolge infine un ruolo di coordinamento e controllo nei confronti delle Società controllate non in service e delle Filiali estere, le cui funzioni di *compliance* riportano funzionalmente alla Direzione stessa.

La revisione interna

Le attività di revisione interna sono affidate ad un'apposita articolata Struttura – la Direzione Internal Auditing – che, a seguito della riorganizzazione interna realizzata a giugno del 2008, risponde direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con un collegamento funzionale anche verso il Comitato per il Controllo.

Riportano funzionalmente alla Direzione le Strutture di Internal Audit delle società del Gruppo.

Il Responsabile della funzione di controllo interno – la cui nomina compete al Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e previo parere del Consiglio di Sorveglianza – è dotato della necessaria autonomia e indipendenza dalle Strutture operative. Il preposto al controllo interno dispone di risorse e mezzi adeguati allo svolgimento del proprio incarico e non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni aziendali.

La Direzione Internal Auditing ha la responsabilità di assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Banca al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomali e rischiosi, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli Organi di governo aziendali sia alle normative interne ed esterne.

Fornisce inoltre consulenza alle Funzioni aziendali e del Gruppo, anche attraverso la partecipazione a progetti, al fine di creare valore aggiunto e migliorare l'efficacia dei processi di controllo, risk management e *governance* dell'organizzazione.

La Funzione supporta la *governance* aziendale e assicura agli Organi societari e agli Enti Istituzionali competenti (Banca d'Italia, Consob, ecc.) una tempestiva e sistematica informativa sullo stato del sistema dei controlli e sulle risultanze dell'attività svolta.

L'azione di audit riguarda in modo diretto la Capogruppo e le Banche dei Territori, nonché un circoscritto numero di altre partecipate con le quali si è formalmente concordato di fornire l'attività in "service"; per le altre entità del Gruppo, invece, viene mantenuto un controllo di secondo livello (sorveglianza indiretta).

8.C.6.
8.C.7.

In tali casi di sorveglianza indiretta sono esercitate attività di indirizzo e coordinamento funzionale sulle strutture di Auditing presenti nelle società controllate, al fine di garantire omogeneità nei controlli e adeguata attenzione alle diverse tipologie di rischio, verificandone altresì i livelli di efficacia ed efficienza sotto il profilo sia strutturale sia operativo. Sono svolti inoltre interventi diretti di revisione e verifica nel ruolo istituzionale di Capogruppo.

I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle Funzioni aziendali interessate per una sollecita azione di miglioramento nei cui confronti è successivamente espletata un'attività di follow-up.

Le valutazioni sul sistema di controllo interno derivate dagli accertamenti svolti sono portate periodicamente a conoscenza del Comitato per il Controllo, del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, che richiedono puntuali aggiornamenti anche sullo stato delle soluzioni in corso per mitigare i punti di debolezza; gli accadimenti di maggiore rilevanza sono oggetto di segnalazioni tempestive e puntuali al Comitato per il Controllo.

Analogo approccio è in uso anche in materia di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 nei confronti del Comitato per il Controllo, in qualità di Organismo di Vigilanza.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

8.C.2.

Intesa Sanpaolo dispone di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Modello individua le aree e le attività aziendali nelle quali è più verosimile il rischio della commissione degli illeciti presupposto e codifica principi di comportamento e di controllo, diversificati in relazione allo specifico rischio di illecito da prevenire, a cui devono attenersi tutti coloro che svolgono attività nelle aree sensibili.

Il Modello delinea, in particolare, il contesto normativo di riferimento, il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell'adozione, efficace attuazione e aggiornamento del Modello stesso, le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito contrastate e le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione di tali illeciti, i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli, i flussi informativi ed il sistema sanzionatorio.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà operativa attraverso il collegamento di ciascuna attività sensibile con la gestione dinamica dei processi e della normativa interna di riferimento, che – basandosi sui principi di controllo e di comportamento enunciati per ciascuna attività - regola, ai vari livelli, l'operatività aziendale, formando parte integrante del Modello medesimo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di supportare i competenti Organi societari al fine della sua implementazione e del suo aggiornamento. In particolare l'Organismo di Vigilanza assicura, con il supporto delle Funzioni di Internal Auditing e di Compliance, una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dei processi della Banca al fine di prevenire e/o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale o rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi di controllo rilevati, nonché la conformità degli stessi sia alle politiche stabilite dagli Organi di governo aziendali sia alle normative esterne e interne.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza sono attribuite, come già evidenziato, al Comitato per il Controllo, con contestuale conferimento al medesimo dei poteri e delle prerogative necessarie.

Il Modello, nel corso del 2008, è stato aggiornato sotto un duplice profilo.

In primo luogo, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata ampliata con la previsione della nomina di tre membri supplenti, al fine di accentuare i requisiti di autonomia e indipendenza che lo caratterizzano; i membri supplenti sono individuati in soggetti esterni alla Società, in possesso di specifici requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità; essi possono subentrare ai componenti effettivi – limitatamente allo svolgimento delle funzioni di membro dell'Organismo di Vigilanza – nei casi previsti dal Modello stesso, quando nei confronti di più componenti effettivi vengano a sussistere cause di sospensione o temporaneo impedimento.

Contestualmente a tale modifica il Modello è stato aggiornato in coerenza con la mutata struttura organizzativa della Banca, con particolare riguardo ai ruoli e responsabilità delle Direzioni Internal Auditing e Compliance.

A tale riguardo il Modello è stato ulteriormente modificato, e si è proceduto al suo secondo aggiornamento,

per recepire le ulteriori fattispecie di reati, quali illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, a seguito della loro introduzione nel D. Lgs n. 231/2001

Il conferimento al Comitato per il Controllo della predetta funzione di vigilanza garantisce un elevato grado di autonomia nell'esercizio dei compiti stabiliti dal Decreto, in quanto tale Organo incorpora in sé le caratteristiche di indipendenza e professionalità e, al contempo, la conoscenza della realtà aziendale, necessarie per un efficace svolgimento del ruolo.

L'attività, il funzionamento e i compiti dell'Organismo, oltre ad essere indicati nel Modello, sono stati specificati in apposita sezione del "Regolamento del Comitato per il Controllo e dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001", adottato dal Consiglio di Sorveglianza.

L'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno semestrale, trasmette al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello. Il Comitato riferisce in ogni caso ai predetti Organi in merito al funzionamento del Modello e all'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto qualora richiesto, ovvero ritenuto necessario od opportuno.

Nel corso del 2008 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 14 volte, dando esecuzione alla fase progettuale avviata nell'esercizio 2007 per garantire l'allineamento della normativa di dettaglio a quanto previsto nel Modello e all'evoluzione del quadro normativo.

In relazione alla valenza del Modello ai fini dell'esonero della Società dalla responsabilità prevista dalla legge, Intesa Sanpaolo ha dato corso a un piano di comunicazione interna e di formazione, finalizzato a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Inoltre, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società appartenente al Gruppo in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, la Banca, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Capogruppo, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare, mediante le Funzioni Internal Auditing, Compliance e Partecipazioni, la rispondenza dei Modelli delle società del Gruppo a tali criteri e direttive.

In tale contesto l'Organismo di Vigilanza ha avviato uno scambio informativo con gli Organismi di Vigilanza delle Controllate, al fine di consentire all'Organismo di Capogruppo di appurare l'assenza di problematiche attinenti alla disciplina della responsabilità amministrativa.

Sono stati inoltre estesi i principi del Modello alle società del Gruppo, secondo un programma la cui attuazione ha tenuto conto del diverso grado di sensibilità del business di riferimento, del livello di *compliance* dei Modelli già esistenti e dei percorsi di integrazione in atto e fornendo altresì indicazioni sui criteri di composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Nel sito internet della Banca (sezione "*governance*") sono disponibili i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Intesa Sanpaolo e dalle società del Gruppo.

Operazioni con parti correlate e Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione

9.P.1.
9.C.1.

Il Consiglio di Gestione ha adottato il “Regolamento per la gestione delle operazioni con parti correlate” di Intesa Sanpaolo – approvato dal Consiglio di Sorveglianza e diretto a tutte le società del Gruppo – che stabilisce i criteri di identificazione delle parti correlate, le regole istruttorie e deliberative delle operazioni e i principi in materia di informativa successiva agli Organi sociali e al mercato. Il Regolamento è stato rivisitato nel corso del 2008, al fine di rafforzare ulteriormente il presidio dei controlli di Gruppo.

Attenendosi ai criteri stabiliti dallo IAS 24, il Regolamento definisce le regole per identificare in concreto le diverse entità appartenenti alle categorie previste dal principio contabile (società in rapporto di controllo o collegamento, joint ventures, fondi pensione, key managers, stretti familiari dei key managers e relative posizioni partecipative significative).

In proposito, sono stati qualificati come key managers, oltre ai componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, il Direttore Generale, il Dirigente preposto, i Responsabili delle Business Unit, delle Aree di responsabilità, delle Direzioni Centrali che riportano direttamente al CEO e al Presidente del Consiglio di Gestione, il Responsabile della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza e il Responsabile Operazioni Strategiche e Progetti Speciali.

Nonostante nessun azionista della Banca risulti, da solo o congiuntamente ad altri, in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla gestione ai sensi dello IAS 24, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, in sede di revisione del Regolamento, hanno peraltro ritenuto opportuno estendere in via di autoregolamentazione l’applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate ad un perimetro più ampio rispetto a quello considerato dalla normativa di riferimento, includendo gli azionisti ed i relativi gruppi societari (entità controllate, controllanti, o sottoposte a comune controllo) che abbiano una partecipazione al capitale, con diritto di voto, della Banca superiore al 2% (calcolata sui soli titoli in proprietà). Tale soluzione consente di sviluppare uno standard più elevato di monitoraggio delle transazioni con i principali azionisti, assoggettandole al trattamento riservato alle operazioni con parti correlate. Ai fini dell’informativa di bilancio, i dati sono aggregati per il complessivo importo riferibile agli azionisti significativi.

1.C.1. f)
9.C.1.

Il Regolamento contempla le diverse cautele istruttorie che devono essere osservate dalle Strutture della Capogruppo e dalle società controllate nella realizzazione di operazioni con parti correlate al fine di soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale delle transazioni, richiedendo, tra l’altro, un esame dettagliato delle motivazioni e degli interessi dell’operazione e dei suoi effetti dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

9.C.1.

Per quanto attiene ai profili deliberativi, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le operazioni “significative” realizzate dalla Capogruppo con proprie parti correlate. Si considerano significative le operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, individuate sulla base di criteri di carattere qualitativo e/o quantitativo differenziati a seconda della tipologia di operazione e, in particolare:

- 1) se di ammontare superiore a Euro 3 milioni (ovvero di ammontare superiore a Euro 20 milioni, se le operazioni vengono effettuate nei confronti di società del Gruppo bancario o societario, ridotto alla metà per le società non controllate al 100%):
 - a) l’acquisto e la cessione di immobili;
 - b) la sottoscrizione, l’acquisto e la cessione di partecipazioni societarie, anche se non comportanti modifiche del Gruppo bancario;
 - c) l’acquisto e la cessione di aziende o rami d’azienda o portafogli di attività in blocco;
 - d) gli accordi quadro regolanti le prestazioni di servizi o attività di collocamento o distribuzione di prodotti/servizi di durata annuale con previsione di rinnovo tacito, ovvero pluriennale;
- 2) se di ammontare superiore al 25% del patrimonio di base/patrimonio netto di ciascuna società e comunque superiore a Euro 25 milioni, la concessione a società del Gruppo bancario o societario di versamenti connessi ad interventi sul capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, prestiti subordinati computabili nel patrimonio di vigilanza della partecipata, affidamenti non destinati a sostenere l’attività caratteristica della partecipata;
- 3) se di ammontare superiore allo 0,50% del patrimonio di vigilanza consolidato, la concessione di affidamenti a parti correlate non appartenenti al Gruppo bancario;
- 4) se di valore economico superiore a Euro 20 milioni, le operazioni sia di natura finanziaria che commerciale, diverse da quelle sopra indicate ed escluse le operazioni di credito e le operazioni di raccolta bancaria effettuate a condizioni di mercato.

Limiti più severi riguardano le esposizioni deteriorate (incagli, sofferenze, ristrutturazioni).

Infine, devono essere sempre sottoposte alla delibera del Consiglio di Gestione le operazioni che per

oggetto, natura delle controparti, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Intesa Sanpaolo (tali eventuali operazioni formano inoltre oggetto di informativa al mercato ai sensi dell'art. 71-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999).

In adesione anche alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, le operazioni di valore superiore al doppio delle soglie stabilite per la competenza del Consiglio di Gestione sono anche sottoposte al parere preventivo del Comitato per il Controllo istituito all'interno del Consiglio di Sorveglianza.

9.P.1.
9.C.1.

Sono in ogni caso sottoposte al Comitato per il Controllo le operazioni di competenza del Consiglio di Gestione qualora siano riscontrate condizioni economiche diverse da quelle di mercato, salvo che si tratti di operazioni con società controllate.

Il Regolamento prevede altresì che gli Organi deliberanti possano avvalersi, ove ritenuto opportuno, di esperti indipendenti in relazione alla significatività, alle particolari caratteristiche economiche o strutturali dell'operazione o della natura della parte correlata.

In relazione alle operazioni realizzate dalle società controllate, il Regolamento determina i casi nei quali deve essere richiesta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione delle stesse società interessate. Ciascuna società può peraltro prevedere all'interno del proprio iter deliberativo specifiche misure di controllo interno ed è altresì tenuta ad adottare una normativa equivalente a quella definita dalla Capogruppo per regolare anche l'operatività posta in essere dalla stessa società con le "proprie parti correlate". In forza delle modifiche apportate al Regolamento nel 2008, è previsto anche il parere preventivo del Comitato per il Controllo della Capogruppo per le operazioni maggiormente significative realizzate dalle società controllate con parti correlate della Capogruppo.

Il Regolamento definisce altresì i criteri generali per l'informativa da rendere, almeno trimestralmente, anche ai sensi dell'art. 150 del Testo unico della finanza, al Consiglio di Gestione e da quest'ultimo al Consiglio di Sorveglianza in ordine alle operazioni con parti correlate perfezionate nel periodo di riferimento dalla Capogruppo o da società controllate – stabilendo delle soglie quantitative differenziate per tipologia di operazione – al fine di fornire un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle principali caratteristiche di tutte quelle delegate.

Una descrizione delle operazioni con parti correlate è contenuta nel bilancio consolidato e d'impresa.

Si evidenzia infine che, se parte correlata è un soggetto che svolge funzioni di direzione, amministrazione e controllo trova altresì applicazione la procedura deliberativa speciale stabilita dall'art. 136 del Testo unico bancario, che subordina l'operazione alla previa deliberazione unanime del Consiglio di Gestione e al voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Ai sensi del suddetto art. 136, coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o società facenti parte del gruppo bancario non possono contrarre obbligazioni, direttamente o indirettamente, con la società di appartenenza ovvero effettuare operazioni di finanziamento con altra società o banca del gruppo bancario in mancanza della deliberazione da parte degli organi di amministrazione e controllo della società o banca contraente; in tali casi, peraltro, l'obbligazione o l'atto devono ottenere l'assenso della capogruppo. La procedura deliberativa speciale trova anche applicazione per il caso di obbligazioni contratte dalla banca o da altra società del gruppo bancario con società controllate dagli esponenti ovvero presso le quali tali esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le società da queste controllate e che le controllano (salvo l'ipotesi in cui le obbligazioni siano contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero si tratti di operazioni sul mercato interbancario).

9.C.2.

La disposizione citata fa inoltre salvi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori, laddove è previsto, all'art. 2391 c.c., che ciascun Consigliere dia notizia di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, che possa entrare in gioco in modo rilevante nell'esercizio della funzione gestoria, con riferimento a una determinata operazione. Ai sensi della predetta disposizione, sono di competenza del Consiglio di Gestione le delibere relative a quelle operazioni, anche con parti correlate, nelle quali il Consigliere Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 c.c.

Trattamento delle Informazioni Societarie

Informazioni privilegiate.

4.P.1.
4.C.1.

Intesa Sanpaolo ha adottato nel 2008 (con deliberazione del Consiglio di Gestione e presa d'atto del Consiglio di Sorveglianza) il "Regolamento per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate", disciplinante la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate nonché le procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Intesa Sanpaolo e le società controllate, con particolare riferimento ai dati price sensitive di cui all'art. 114, comma 1, del Testo unico della finanza.

Destinatari del Regolamento - redatto anche alla luce del disposto dell' art. 18.1 lett. f) e art. 26.1 lett. l) dello Statuto e delle disposizioni del Regolamento di Gruppo in materia di gestione dell'informazione societaria - sono tutti coloro che per il ruolo o l'attività svolta accedono e/o gestiscono informazioni price sensitive e/o informazioni che potrebbero diventare price sensitive (ossia i componenti degli Organi sociali, i dirigenti e i dipendenti della Società e delle sue controllate).

Il Regolamento individua nel Consigliere Delegato, nel Presidente del Consiglio di Gestione, nel Presidente del Consiglio di Sorveglianza nonché nelle altre persone e strutture di Gruppo dai predetti autorizzate i soggetti deputati alle comunicazioni – nei confronti del mercato – delle informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il Gruppo.

Il Regolamento delinea altresì una procedura di gestione e diffusione verso l'esterno delle informazioni privilegiate di cui le Strutture della Società vengono a conoscenza, sulla base delle specifiche responsabilità operative.

Nel rispetto di tale regolamentazione, la Banca si avvale della Direzione Relazioni Esterne e dei Servizi Investor Relations e Rating Agencies a diretto riporto del Chief Financial Officer. La prima – che dipende dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal Consigliere Delegato e CEO – ha la responsabilità della gestione dei rapporti con gli organi di stampa e gli altri mezzi di comunicazione nonché con le associazioni dei consumatori; il Servizio Investor Relations ha la responsabilità della gestione dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari, al fine della divulgazione in maniera omogenea di informazioni e notizie relative ad attività, risultati, strategie e prospettive di crescita del Gruppo e, infine, il Servizio Rating Agencies ha la responsabilità della gestione dei rapporti con le agenzie di rating.

Internal Dealing e Insiders List

In adesione alla specifica normativa contenuta nel Testo unico della finanza nonché nelle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, Intesa Sanpaolo si è dotata di un apposito Regolamento Internal Dealing, finalizzato a dare attuazione alla disciplina in materia di obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca (o altri strumenti finanziari ad essi collegati) da parte di soggetti rilevanti e/o da persone ad essi strettamente legate, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e omogeneità informativa nei confronti del mercato.

Detto Regolamento, oltre a individuare i "soggetti rilevanti", definendone obblighi di comportamento e di informazione, e il "soggetto preposto" al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni stesse, ha posto il divieto al compimento delle citate operazioni nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Gestione convocato per l'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale e nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Gestione convocato per l'approvazione delle relazioni trimestrali.

Le operazioni eventualmente effettuate dai "soggetti rilevanti" vengono rese pubbliche anche attraverso il sito internet della Banca, nel quale è altresì disponibile il Regolamento.

Sempre sulla base della disciplina contenuta nel Testo unico della finanza e nelle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob, la Banca ha istituito e mantenuto regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte in nome o per conto della Società o delle sue controllate emittenti titoli quotati, hanno in via permanente od occasionale accesso ad informazioni privilegiate (cosiddetta "Insiders List").

Al riguardo, è in corso di emanazione un Regolamento volto a proceduralizzare la tenuta del Registro

stesso, definendo presupposti e decorrenza dell'obbligo di iscrizione. Il Regolamento in particolare, da un lato, elenca alcuni soggetti che in ragione del ruolo ricoperto e/o delle mansioni svolte hanno accesso in via permanente ad informazioni privilegiate e, dall'altro, detta alcuni criteri in base ai quali individuare i soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate solo in via occasionale.

Rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria

Intesa Sanpaolo considera proprio specifico interesse la gestione di un dialogo continuativo con azionisti, investitori istituzionali e operatori della comunità finanziaria nazionale e internazionale nel rispetto delle norme e delle procedure interne che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate. In tale ambito, la Società garantisce – anche a scadenze regolari – la sistematica diffusione di un'informativa qualificata, esauriente e tempestiva su attività, risultati e strategie del Gruppo, anche alla luce delle indicazioni formulate in materia dalla Consob, dei principi espressi dal Codice di Autodisciplina e delle *best practice* nazionali e internazionali.

11.P.1.
11.P.2.

Lo Statuto attribuisce al Presidente del Consiglio di Sorveglianza il compito di sovrintendere, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede inoltre a informare il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio e in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

Anche alla luce delle dimensioni della Società e del Gruppo, Intesa Sanpaolo si avvale di apposite Strutture specializzate e dotate di mezzi e professionalità adeguate.

11.C.2.

La prima, Servizio Investor Relations cura i rapporti con gli investitori istituzionali, mentre la seconda Struttura, Servizio Segreteria Societaria cura i rapporti con i soci – anche riuniti in forma associativa – nonché l'assistenza agli azionisti mettendo a loro disposizione la documentazione societaria soggetta ai depositi di legge.

I rapporti con la stampa e i media in generale, in Italia e all'estero sono affidati alla Direzione Relazioni Esterne – Servizio Rapporti con i Media, che in tale ambito costituisce il riferimento anche per le società del Gruppo. Come sopra ricordato, il Servizio Rating Agencies è invece dedicato alla gestione dei rapporti con gli analisti delle società di rating.

Nella relazione con il mercato Intesa Sanpaolo ispira la propria attività a una precisa condotta di apertura, in particolare per quanto riguarda i risultati di bilancio e periodici nonché le strategie del Gruppo, anche tramite incontri con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, nel quadro di un dialogo con il mercato fondato su una prassi di corretta, accurata e trasparente comunicazione.

11.C.1.

Nella linea di trasparente comunicazione e al fine di rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che la riguardano, Intesa Sanpaolo utilizza anche il proprio sito internet group.intesasanpaolo.com. Lo sviluppo e il costante aggiornamento di tale canale informativo riflette sia l'attenzione della Società nei confronti della *best practice* internazionale in materia di investor relations sia le esigenze connesse all'adempimento degli obblighi previsti nel vigente quadro normativo in tema di informativa societaria.

Sul sito internet, in lingua italiana e inglese, gli stakeholder possono trovare – anche attraverso un motore di ricerca interno – informazioni di carattere istituzionale relative alla struttura e alla composizione degli Organi sociali, all'assetto organizzativo della Società e del Gruppo, all'Assemblea degli azionisti, alla composizione dell'azionariato e ai dividendi, nonché l'andamento del titolo, le relazioni finanziarie periodiche e straordinarie e le presentazioni dei risultati, i rating e i prospetti informativi relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo. Nel sito vengono inoltre messi a disposizione i comunicati stampa emessi dalla Società, il calendario annuale degli eventi societari rilevanti nonché le informazioni sulle operazioni rilevanti o straordinarie.

Il sito contiene altresì una sezione dedicata esplicitamente alla *governance* della Banca, nella quale si può accedere alle notizie relative al modello di governo societario adottato ed è riportata la presente Relazione unitamente a documenti e informazioni concernenti, in generale, l'assetto organizzativo e, più in dettaglio, codici di condotta, regolamenti e policy aziendali cui la Società si attiene con riferimento a specifiche tematiche.

Al fine di facilitare l'esercizio dei diritti sociali, compreso l'intervento in Assemblea, Intesa Sanpaolo pubblica

inoltre nel proprio sito internet i riferimenti delle Associazioni di azionisti di cui ha ricevuto comunicazione in occasione dell'ultima Assemblea svoltasi nonché di cui risulta la costituzione sulla base di comunicazioni pervenute in precedenza.

In questo modo il sito internet diventa il luogo nel quale la comunità finanziaria e gli stakeholder in generale trovano numerose opportunità di informazione e di dialogo con la Società nel quadro di una comunicazione costante, coerente e completa. Nel sito sono evidenziati i riferimenti telefonici e sono disponibili appositi link attraverso i quali è possibile richiedere la documentazione di interesse.

Assemblee degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti è l'Organo che esprime la volontà sociale, le cui determinazioni, adottate in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

In Intesa Sanpaolo, società che adotta il modello dualistico di amministrazione e controllo, l'Assemblea degli azionisti risulta competente a deliberare, tra l'altro, in merito:

- alla nomina e alla revoca dei Consiglieri di Sorveglianza;
- alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, in via concorrente con il Consiglio di Sorveglianza, dei componenti del Consiglio di Gestione;
- alla distribuzione degli utili;
- alla nomina e revoca della società incaricata della revisione contabile;
- all'approvazione del bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- alle operazioni di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.

11.P.1.

Le Assemblee degli azionisti rappresentano per Intesa Sanpaolo una delle principali opportunità di confronto e di dialogo con i soci e costituiscono altresì un'occasione per la comunicazione agli stessi di notizie, nel rispetto del principio della parità informativa e della disciplina sulle informazioni *price sensitive*. Alla luce di quanto sopra, la Società intende favorire la più ampia partecipazione degli azionisti alle Assemblee, garantendo al contempo il miglior livello qualitativo delle informazioni offerte: agli azionisti che hanno presenziato alle ultime adunanze viene infatti trasmesso tempestivamente l'avviso di convocazione nonché il materiale informativo predisposto in vista dello svolgimento dei lavori, anche allo scopo di consentire agli stessi un consapevole esercizio del diritto di voto.

La documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno, unitamente all'avviso di convocazione, viene in ogni caso resa disponibile nel sito internet della Banca.

Gli azionisti vengono convocati in Assemblea presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato almeno trenta giorni prima della data di prima convocazione nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale.

L'Assemblea non può deliberare su materie che non siano state previste nell'ordine del giorno. Peraltro, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (fatto salvo per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dei Consiglieri o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Al riguardo si evidenzia che, nonostante nel modello dualistico l'Assemblea degli azionisti non abbia, ordinariamente, all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio d'esercizio, all'inizio delle riunioni il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato sono soliti fornire agli azionisti informazioni in merito all'andamento generale della Banca e ai risultati dell'esercizio. A seguito di tali esposizioni segue tradizionalmente un ampio e articolato dibattito – sotto forma di domande e risposte – con gli azionisti.

Tenuto anche conto delle esigenze degli azionisti e degli investitori istituzionali, non è previsto alcun onere di preventivo deposito al fine dell'intervento dei soci in Assemblea: lo Statuto della Banca prevede infatti che possano intervenire i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. E' consentito il voto per delega: gli azionisti che non possono intervenire direttamente possono agevolmente dare delega, con pari effetto ai fini della votazione.

11.C.3.

Alle Assemblee partecipano i Consiglieri di Gestione ed i Consiglieri di Sorveglianza, al fine di apportare un utile contributo ai lavori e nell'ottica di una maggiore utilità della discussione. Partecipano inoltre all'Assemblea il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, dirigenti e dipendenti della società, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di società del Gruppo nonché rappresentanti della società cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio; possono altresì partecipare altri soggetti, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

11.C.4.

Intesa Sanpaolo non ha ritenuto di adottare un Regolamento assembleare: i poteri di direzione e coordinamento attribuiti in materia al Presidente dalla legge e dallo Statuto consentono infatti – attraverso l'individuazione, all'inizio di ogni riunione, delle principali regole di comportamento cui attenersi – di assicurare un ordinato e funzionale svolgimento dei lavori assembleari e la partecipazione di ogni socio alla relativa discussione.

11.C.5.

Gli azionisti vengono in ogni caso informati, prima dell'inizio dell'Assemblea, in merito alle procedure di voto, al fine di consentire di esprimersi sugli argomenti all'ordine del giorno in modo certo e consapevole.

La Società non ha ritenuto di procedere alla modifica delle soglie percentuali di capitale contemplate dalla normativa vigente per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

11.C.6.

Durante l'esercizio 2008 l'Assemblea degli azionisti è stata convocata, in sede ordinaria, il 30 aprile; all'ordine del giorno della riunione vi era l'approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2007 e di distribuzione del dividendo nonché la sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza Pio Bussolotto e Fabrizio Gianni, che avevano rassegnato le proprie dimissioni dalla carica nel corso dell'esercizio.

La partecipazione dei soci alle Assemblee risulta costantemente significativa: in particolare, l'Assemblea di aprile 2008 ha visto presente il 57,86% del capitale ordinario.

In data 3 dicembre 2008 si è riunita anche l'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, che ha deliberato la nomina di Paolo Sfameni quale Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2009/2011.

La Responsabilità Sociale

Intesa Sanpaolo, nel porsi l'obiettivo della crescita e della creazione di valore in una prospettiva di lungo periodo, è consapevole dei risvolti sociali e ambientali che accompagnano l'attività della Banca e del Gruppo. La Società promuove pertanto uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo dei risultati, supportando le economie e le comunità dei territori nei quali opera, rivolgendo particolare cura alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e apportando significativi vantaggi per tutti gli stakeholder.

Allo scopo di monitorare e coordinare le diverse tematiche legate alla responsabilità sociale opera in Intesa Sanpaolo un'apposita Struttura – l'Unità Corporate Social Responsibility – e sono stati adottati specifici strumenti di gestione della materia tra i quali vi sono il Codice Etico e le policy riguardanti specifici settori di attività della Banca nonché il Bilancio Sociale.

Il Codice Etico - approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza – rappresenta la "carta costituzionale" del Gruppo nel quale vengono esplicitati la cultura e i valori di riferimento di Intesa Sanpaolo dai quali derivano i principi di comportamento nei confronti di tutti i soggetti, interni ed esterni, con i quali sono intrattenute, direttamente o indirettamente, relazioni: in primo luogo, i clienti, gli azionisti e i collaboratori ma anche i fornitori, la comunità e i territori in cui la Società si trova a operare nonché l'ambiente naturale, sul quale incide l'attività di qualunque impresa.

Tutto il Personale del Gruppo, in Italia ed all'estero è chiamato ad agire in modo conforme e coerente con i valori e principi esplicitati nel Codice Etico e ciascuna società del Gruppo è tenuta a garantire, pur nel rispetto delle proprie specificità, l'adesione delle sue azioni ed attività ai valori e ai principi ivi affermati.

Attraverso il Bilancio Sociale, disponibile nel sito web della Società, Intesa Sanpaolo rende conto agli stakeholder delle attività svolte nel corso dell'esercizio, a dimostrazione della capacità di perseguire i propri obiettivi in coerenza con i valori dichiarati e con l'ideale di sviluppo, lungo le dimensioni della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Parte III – Tabella di Sintesi

Tabella n. 1: “Check List”

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
1.P.1.	L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.	✓			pag. 19, 33 (C.d.S.) pag. 35 (C.d.G.)
1.P.2.	Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il gruppo di cui l'emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.	✓			pag. 33, (C.d.S.) pag. 35, 41, 42 (C.d.G.)
1.C.1.	Il consiglio di amministrazione:	✓			pag. 19 (C.d.S.) pag. 35 (C.d.G.)
	a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, il sistema di governo societario dell'emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo;	✓			pag. 20 (C.d.S.) pag. 36 (C.d.G.)
	b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;	✓			pag. 36 (C.d.G.)
	c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;	✓			pag. 50 (C.d.G.)
	d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;	✓			pag. 37, 39 (C.d.G.)
	e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;	✓			pag. 19 (C.d.S.) pag. 36, 64 (C.d.G.)
	f) esamina e approva preventivamente le operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;	✓			

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
	g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;		✓		pag. 25 (C.d.S.) pag. 44 (C.d.G.)
	h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.	✓			pag. 35 (C.d.S.) pag. 35, 43 (C.d.G.)
1.C.2.	Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.	✓			pag. 23, 24 (C.d.S.) pag. 40 (C.d.G.)
1.C.3.	Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio.	✓			pag. 23 (C.d.S.) pag. 40 (C.d.G.)
1.C.4.	Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.	✓			pag. 40 (C.d.G.)

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.P.1.	Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.	✓			pag. 38 (C.d.G.)
2.P.2.	Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.	✓			pag. 33 (C.d.S.) pag. 38 (C.d.G.)
2.P.3.	Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.	✓			pag. 38 (C.d.G.)
2.P.4.	È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.	✓			pag. 38 (C.d.G.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
2.P.5.	Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.			✓	pag. 38 (C.d.G.)
2.C.1.	<p>Sono amministratori esecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; – gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente; – gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente. <p>L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.</p>	✓			pag. 38 (C.d.G.)
2.C.2.	Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.	✓			pag. 33 (C.d.S.) pag. 44 (C.d.G.)
2.C.3.	Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer), come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente, il consiglio designa un amministratore indipendente quale lead independent director, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.			✓	
3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI					
3.P.1.	Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.	✓			pag. 25 (C.d.S.) pag. 39 (C.d.G.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.	✓			pag. 39 (C.d.G.)
<p>3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o una influenza notevole sull'emittente;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso una influenza notevole;</p> <p>c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società od ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; <p>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;</p> <p>g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;</p> <p>h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p>	✓			pag. 25 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.	✓			pag. 25 (C.d.S.)
3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Qualora l'emittente sia soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllato da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del consiglio di amministrazione dell'emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti dell'emittente.	✓			pag. 21, 25 (C.d.S.)
3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.	✓			pag. 23, 25, 39 (C.d.S.)
3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.	✓			pag. 25 (C.d.S.)
3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.		✓		pag. 25 (C.d.S.)

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

4.P.1. Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.	✓			pag. 66
--	---	--	--	---------

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
4.C.1.	Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.	✓			pag. 66
5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
5.P.1.	Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.	✓			pag. 25 (C.d.S.) pag. 41 (C.d.G.)
5.C.1.	L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:	✓			pag. 25 (C.d.S.)
	a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti;	✓			pag. 25 (C.d.S.)
	b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;	✓			pag. 25 (C.d.S.)
	c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;	✓			pag. 25 (C.d.S.)
	d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;	✓			pag. 26 (C.d.S.)
	e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;	✓			pag. 26 (C.d.S.)
	f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;	✓			pag. 26 (C.d.S.)
	g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.	✓			pag. 27 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI					
6.P.1.	La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.	✓			pag. 21 (C.d.S.) pag. 37 (C.d.G.)
6.P.2.	Il consiglio di amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.	✓			pag. 25 (C.d.S.)
6.C.1.	Le liste dei candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.	✓			pag. 21 (C.d.S.)
6.C.2.	Ove costituito, il comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni: a) proporre al consiglio di amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente; b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea dell'emittente, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti; c) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna.	✓			pag. 27 (C.d.S.)
7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI					
7.P.1.	La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.	✓			pag. 50 (C.d.S.) pag. 50 (C.d.G.)
7.P.2.	La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.	✓			pag. 50 (C.d.G.)
7.P.3.	Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto di amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.	✓			pag. 25 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
7.C.1. Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dagli amministratori delegati.	✓			pag. 28 (C.d.S.) pag. 50 (C.d.G.) pag. 51, 52
7.C.2. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.	✓			pag. 28, 50 (C.d.S.) pag. 50 (C.d.G.)
7.C.3. Il comitato per la remunerazione: - presenta al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso; - valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.	✓			pag. 28 (C.d.S.)
7.C.4. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.	✓			pag. 50 (C.d.S.)
8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO				
8.P.1. Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.	✓			pag. 55
8.P.2. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.	✓			pag. 55
8.P.3. Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.	✓			pag. 55

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<p>8.P.4. Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.</p>	✓			pag. 56
<p>8.C.1. Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:</p> <p>a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;</p> <p>b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;</p> <p>c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;</p> <p>d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.</p>	✓			pag. 36 (C.d.G.) pag. 55
<p>8.C.2. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.</p>	✓			pag. 55, 62

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
<p>8.C.3. Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della relazione del bilancio consolidato; b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno; c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte; d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti; e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile; f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione; g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno. 	✓			pag. 56 (C.d.S.)
<p>8.C.4. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.</p>			✓	
<p>8.C.5. L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione; b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare; c) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno. 	✓			pag. 55
	✓			
	✓			

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
8.C.6.	I preposti al controllo interno: a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante; b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza; c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico; d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata; e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.	✓			pag. 61
8.C.7.	L'emittente istituisce una funzione di internal audit. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.	✓			pag. 61
8.C.8.	La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.			✓	

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

9.P.1.	Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.	✓			pag. 29 (C.d.S.) pag. 36 (C.d.G.) pag. 64, 65
9.C.1.	Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.	✓			pag. 29, 36, 64, 65

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
9.C.2.	Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.	✓			pag. 65
10. SINDACI					
10.P.1.	La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.	✓			pag. 21 (C.d.S.)
10.P.2.	I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.	✓			pag. 34 (C.d.S.)
10.P.3.	L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale	✓			pag. 21, 33 (C.d.S.)
10.C.1.	Le liste dei candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.	✓			pag. 21 (C.d.S.)
10.C.2.	I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.	✓			pag. 23, 25 (C.d.S.)
10.C.3.	I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.	✓			pag. 23 (C.d.S.)
10.C.4.	Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente, informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.	✓			pag. 34 (C.d.S.)
10.C.5.	Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.	✓			pag. 20 (C.d.S.) pag. 59
10.C.6.	Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative ed operazioni aziendali.	✓			pag. 29 (C.d.S.)
10.C.7.	Il collegio sindacale ed il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.			✓	

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI					
11.P.1.	Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.	✓			pag. 67, 68
11.P.2.	Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.	✓			pag. 67
11.C.1.	Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine l'emittente istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.	✓			pag. 67
11.C.2.	Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.	✓			pag. 67
11.C.3.	Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.	✓			
11.C.4.	Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.	✓			pag. 69
11.C.5.	Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.		✓		pag. 69
11.C.6.	Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.		✓		pag. 69

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Rif. pag. Relazione
12. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO [E MONISTICO]				
12.P.1. In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, gli articoli precedenti si applicano in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo.	✓			pag. 9
12.P.2. Nel caso in cui sia proposta l'adozione di un nuovo sistema di amministrazione e controllo, gli amministratori informano i soci e il mercato in merito alle ragioni di tale proposta, nonché al modo nel quale si prevede che il Codice sarà applicato al nuovo sistema di amministrazione e controllo.	✓			pag. 17
12.P.3. Nella prima relazione sul governo societario pubblicata successivamente alla modifica del sistema di amministrazione e controllo, l'emittente illustra in dettaglio le modalità con cui il Codice è stato applicato a tale sistema. Tali informazioni sono pubblicate anche nelle relazioni successive, indicando eventuali modifiche relative alle modalità di recepimento del Codice nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.	✓			pag. 17
12.C.1. Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri: a) salvo quanto previsto dal successivo punto b), gli articoli del Codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al Consiglio di Gestione e al consiglio di sorveglianza o ai loro componenti; b) l'emittente, in ragione delle specifiche opzioni statutarie adottate, della configurazione degli organi di amministrazione e controllo – anche in relazione al numero dei loro componenti ed alle competenze ad essi attribuite – nonché delle specifiche circostanze di fatto, può applicare le previsioni riguardanti il consiglio di amministrazione o gli amministratori al consiglio di sorveglianza o ai suoi componenti; c) le disposizioni in materia di nomina degli amministratori previste dall'art. 6 del presente Codice si applicano, in quanto compatibili, alla nomina dei membri del consiglio di sorveglianza e/o dei membri del Consiglio di Gestione.	✓			pag. 17

Tabella n. 2: Struttura del Consiglio di Sorveglianza e Comitati

Consigliere	Carica	Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina	Numero altri incarichi	Comitato per il Controllo	Comitato Nomine	Comitato Remunerazioni	Comitato per le Strategie	Comitato per il Bilancio
Bazoli Giovanni	Presidente		3		X		X	
Bernheim Antoine	Vice Presidente		17				X	
Zich Rodolfo	Vice Presidente	X	1		X		X	
Barel Di Sant'Albano Carlo	Consigliere		4				X	
Bussolotto Pio (sino al 07/4/2008)	Consigliere		1				X (sino al 07/04/2008)	
Casiraghi Rosalba	Consigliere	X	7	X				
Ciabattoni Marco (dal 30/4/2008)	Consigliere	X						X (dal 20/05/2008)
Costa Giovanni	Consigliere	X	1				X (dal 20/05/2008)	X (sino al 19/05/2008)
Dalla Sega Franco	Consigliere Segretario	X	8					
Ferrero Gianluca	Consigliere	X	12					X
Ferro Angelo	Consigliere	X	4		X			
Garibaldi Pietro	Consigliere	X		X				
Gianni Fabrizio (sino al 27/4/2008)	Consigliere	X			X (sino al 27/04/2008)			
Lubatti Giulio Stefano	Consigliere	X	1	X		X		
Giuseppe Mazzarello	Consigliere	X	1		X			
Pavarani Eugenio	Consigliere	X	3			X		X
Ponzellini Gianluca	Consigliere	X	16	X		X		
Sacchi Morsiani Gianguido	Consigliere	X	1					X
Targetti Ferdinando	Consigliere	X						X
Torio Livio	Consigliere	X	4	X				
Varaldo Riccardo (dal 30/4/2008)	Consigliere	X	2		X (dal 20/05/2008)			

Tabella n. 3: Elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai Consiglieri di Sorveglianza in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Consigliere	Carica	Società
Bazoli Giovanni	Consigliere	Alleanza Assicurazioni S.p.A.
	Presidente	Mittel S.p.A.
	Consigliere di Sorveglianza	UBI Banca S.p.A.
Bernheim Antoine	Vice Presidente	Alleanza Assicurazioni S.p.A.
	Consigliere	AMB Generali Holding AG
	Presidente	Assicurazioni Generali S.p.A.
	Consigliere (Rappr. di Assicurazioni Generali S.p.A.)	Banco Santander Central Hispano S.A.
	Vice Presidente e Consigliere	Bolloré S.A.
	Consigliere	B.S.I. – Banca della Svizzera Italiana
	Consigliere	Christian Dior S.A.
	Consigliere	Christian Dior Couture S.A.
	Consigliere	Ciments Francais S.A.
	Consigliere di Sorveglianza	Eurazeo S.A.
	Consigliere	Generali Espana Holding de Entidades de Seguros S.A.
	Consigliere	Generali France
	Consigliere	Generali Holding Vienna AG
	Consigliere	Havas S.A.
	Vice Presidente e Consigliere	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Consigliere	Mediobanca S.p.A.	
Consigliere	Graafschap Holland AG	
Zich Rodolfo	Consigliere	Innogest SGR S.p.A.
Barel di Sant'Albano Carlo	Consigliere	Alpitour S.p.A.
	Consigliere	FIAT S.p.A.
	Amministratore Delegato e Consigliere	EXOR S.p.A. (già IFIL Investments S.p.A.)
	Consigliere	Juventus F.C. S.p.A.
Bussolotto Pio (sino al 7/4/2008)	Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo	Banca delle Marche S.p.A.
Casiraghi Rosalba	Presidente Collegio Sindacale	Banca CR Firenze S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Industrie De Nora S.p.A.
	Consigliere	Luisa Spagnoli S.p.A.
	Consigliere	Spa.Im S.r.l.
	Consigliere	Spa.Pi. S.r.l.
	Consigliere	Alto Partners SGR S.p.A.
Ciabattoni Marco (dal 30/4/2008)		
Costa Giovanni	Consigliere	Edizione S.r.l. (già Edizione Holding S.p.A.)
Dalla Sega Franco	Presidente Collegio Sindacale	Hopa S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Intesa Previdenza SIM S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l.
	Presidente Collegio Sindacale	Mittel Private Equity S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Mittel S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Progressio SGR S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Torino Zerocinque Trading S.p.A.
	Sindaco Supplente	Carisma SGR S.p.A.

Consigliere	Carica	Società
Ferrero Gianluca	Socio Accomandatario	Giovanni Agnelli e C. S.a.p.a.z.
	Sindaco Effettivo	Alberto Lavazza e C. S.a.p.a.
	Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo	Banca del Piemonte S.p.A.
	Sindaco Supplente	COFINCAF S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Emilio Lavazza S.a.p.a.
	Sindaco Effettivo	Fenera Holding S.p.A.
	Amministratore Unico	FIBE S.r.l.
	Sindaco Supplente	Gabriel Fiduciaria S.r.l.
	Presidente Collegio Sindacale	Luigi Lavazza S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Pictet Fiduciaria (in liquidazione) S.r.l.
	Sindaco Effettivo	Tecnodelta S.p.A.
	Sindaco Supplente	Reale Mutua Assicurazioni
	Ferro Angelo	Presidente
Presidente		Pavan S.r.l.
Consigliere		R.C.S. Quotidiani S.p.A.
Consigliere		Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Garibaldi Pietro		
Gianni Fabrizio (sino al 27/4/2008)		
Lubatti Giulio Stefano	Consigliere	Tokos SGR S.p.A.
Mazzarello Giuseppe	Amministratore Delegato	P. Ferrero & Co. S.p.A.
Pavarani Eugenio	Presidente Collegio Sindacale	Intesa Mediofactoring S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Roche Diagnostic S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Roche Pharma S.p.A.
Ponzellini Gianluca	Sindaco Effettivo	Autogrill International S.r.l.
	Sindaco Effettivo	Autogrill S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Banca IMI S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Casa Editrice Universo S.p.A.
	Sindaco Supplente	CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite
	Presidente Collegio Sindacale	De'Longhi Appliances S.r.l.
	Presidente Collegio Sindacale	De'Longhi Capital Services S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	De'Longhi S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Finmar S.p.A.
	Sindaco Effettivo	G.S. S.p.A.
	Sindaco Supplente	Ital Press Holding S.p.A.
	Sindaco Supplente	Ital Press San Biagio S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Luisa Spagnoli S.p.A.
	Consigliere	Schemaventotto S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Spa.Pi S.r.l.
Presidente Collegio Sindacale	Spa.Im S.r.l.	
Sacchi Morsiani Gianguido	Consigliere	Equitalia Polis S.p.A.
Targetti Ferdinando		
Torio Livio	Sindaco Effettivo	Banca di Credito Sardo S.p.A.
	Presidente Collegio Sindacale	Mediocredito Italiano S.p.A.
	Sindaco Supplente	Intesa Sec 3 S.r.l.
	Presidente Collegio Sindacale	Setefi S.p.A.
Varaldo Riccardo (dal 30/4/2008)	Consigliere	Finmeccanica S.p.A.
	Consigliere	Piaggio & C. S.p.A.

Tabella n. 4: struttura del Consiglio di Gestione e dei Gruppi di Lavoro

Consigliere	Carica							
		Esecutivo	Non esecutivo	Indipendente ex art. 148 Tuf	Numero altri incarichi	Gruppo di Lavoro Piano di impresa/Budget	Gruppo di Lavoro Bilancio consolidato e d'esercizio/Relazioni semestrali e trimestrali	Gruppo di Lavoro Profilo patrimoniale della Banca
Enrico Salza	Presidente		X	X	2			
Orazio Rossi	Vice Presidente		X		2	X		
Corrado Passera	Consigliere Delegato e CEO	X			1			
Aureliano Benedetti	Consigliere		X		3		X	
Elio Catania	Consigliere		X	X	2	X		X
Giuseppe Fontana	Consigliere		X		5	X		
Gian Luigi Garrino	Consigliere		X		3		X	X
Virgilio Marrone	Consigliere		X	X	3		X	X
Emilio Ottolenghi	Consigliere		X		6		X	X
Giovanni Perissinotto	Consigliere		X	X	6		X	
Marcello Sala	Consigliere		X		4	X	X	

Tabella n. 5: Elenco degli altri incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai Consiglieri di Gestione in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Consigliere	Carica	Società
Enrico Salza	Presidente Amministratore Delegato	Italconsult S.r.l. Tecno Holding S.p.A.
Orazio Rossi	Presidente Consigliere	Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. Mediocredito Italiano S.p.A.
Corrado Passera	Consigliere	RCS MediaGroup S.p.A.
Aureliano Benedetti	Presidente Presidente Amministratore	Banca CR Firenze S.p.A. Centrovita Assicurazioni S.p.A. Banca Imi S.p.A.
Elio Catania	Presidente e Amministratore Delegato Amministratore	Azienda Trasporti Milanese S.p.A. Telecom Italia S.p.A.
Giuseppe Fontana	Consigliere Consigliere Amministratore Delegato Vice Presidente Vice Presidente	Banca Fideuram S.p.A. Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Fontana Luigi S.p.A. Fontana Finanziaria S.p.A. Villa d'Este S.p.A.
Gian Luigi Garrino	Presidente Presidente Vice Presidente	Equiter S.p.A. Fondaco SGR S.p.A. Risk Management S.p.A.
Virgilio Marrone	Amministratore Amministratore Amministratore	Exor S.p.A. Fiat S.p.A. Old Town S.A. - Luxembourg
Emilio Ottolenghi	Presidente Presidente Presidente Presidente Amministratore Presidente Consiglio di Sorveglianza	Vis S.p.A. La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. Pir Finanziaria S.p.A. Banca IMI S.p.A. Sapir S.p.A. La Petrolifera Italo Albanese Sh.A. (Albania)
Giovanni Perissinotto	Amministratore Delegato Presidente Vice Presidente Amministratore Amministratore Amministratore	Assicurazioni Generali S.p.A. Banca Generali S.p.A. BSI S.A. Ina Assitalia S.p.A. Toro Assicurazioni S.p.A. Pirelli & C. S.p.A.
Marcello Sala	Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore	Banca Imi S.p.A. Sanpaolo Imi Fondi Chiusi SGR S.p.A. Banca ITB S.p.A. Bank of Alexandria

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino (Italia)

Servizio Segreteria Societaria

Tel: +39 011 555.2762 – 8213

Fax: +39 011 555.2322

E-mail: segreteria.societaria@intesianpaolo.com - adempimenti.societari@intesianpaolo.com

Internet: <http://group.intesianpaolo.com>